

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per
la coesione sociale e territoriale, con particolare riferi-
mento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno
(2692)**

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «comma 3, quarto periodo,»
inserire le seguenti: «dopo le parole: "anteponendolo agli altri debiti della
procedura" sono inserite le seguenti: "ma subordinatamente al pagamento
dei crediti prededucibili, ivi compresi i crediti strategici maturati per la
realizzazione di opere funzionati all'ambientalizzazione, quelli dei fornitori
di beni e servizi e delle imprese di trasporto su gomma, quelli funzio-
nali alla continuazione dell'attività della società" e».*

1.2

COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «comma 3, quarto periodo,»
inserire le seguenti: «dopo le parole: "anteponendolo agli altri debiti della*

procedura" sono inserite le seguenti: "fatti salvi in ogni caso i crediti dell'indotto ed in particolare delle imprese di trasporto su gomma" e».

1.3

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «comma 3, quarto periodo,» inserire le seguenti: «la parola: "anteponendolo" è sostituita dalla seguente: "posponendolo" e».

1.4

ZIZZA

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:

*«a-bis) al comma 8 il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non contemplino nell'offerta la sostituzione, quanto meno parziale e progressiva, delle linee produttive che prevedono l'utilizzo del carbone con quelle che impiegano tecnologie alternative, fondate sulla *low carbon economy*, al fine di minimizzare l'impatto sanitario e ambientale dell'intero processo produttivo, in ossequio all'articolo 32 della Costituzione, e non aggiornino, di conseguenza e previa modifica, l'offerta presentata. Dovranno essere altresì attuate tutte le BAT (*Best Available Techniques* - migliori tecniche disponibili) di settore e ai relativi Documenti di Riferimento per le BAT «BREFS (*Best Reference documents*)" prevedendo, ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 29-octies comma 4 lettere a), b), c), e) del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Riesame dei Provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale, fin ora emanati al fine di completare l'adeguamento dell'assetto produttivo alla Decisione di cui alla Conclusione della BAT 2012/135/UE del 28/02/2012, anche con riferimento alle matrici acqua e suolo e al comparto gestione delle materie prime e dei rifiuti, delle emissioni e delle immissioni, al recupero ed alla efficienza energetica, alla sicurezza industriale, ovvero per dare attuazione agli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano in ordine alla "decarbonizzazione" dei processi produttivi».*

1.5

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «reso pubblico attraverso il sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o attraverso altri siti web istituzionali a disposizione del Governo».

1.6

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo le parole: «tale termine», aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

1.7

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.4, terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «i commissari straordinari» con le seguenti: «, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commissari straordinari, avvalendosi della collaborazione dell'ARPA Puglia ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del medesimo decreto legislativo.»;*

b) *sopprimere le seguenti parole: «sentiti l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».*

1.8

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, sostituire le parole: «sono autorizzati ad» con la seguente: «devono».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, sostituire le parole: «ma allo stesso strettamente connessi, anche con le seguenti: fino alla completa bonifica ambientale della zona, comprese le falde idriche, dove sono presenti i complessi aziendali e le discariche

del gruppo ILVA a Taranto e dell'intera area inquinata dalle attività del gruppo ILVA,».

1.9

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b) capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo le parole: «ad individuare e realizzare» aggiungere le seguenti: «secondo quanto previsto dagli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti di interesse nazionale».

1.10

CASTALDI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Al comma il capoverso comma 8.4, terzo periodo, sostituire le parole: «non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi con le seguenti: compresi quelli per lo smantellamento e la bonifica delle parti dell'impianto che non saranno oggetto di cessione aziendale, non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma strettamente connessi secondo le modalità e i criteri dello stesso».

1.11

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «I risultati delle caratterizzazioni, delle analisi, delle messe in sicurezza e delle bonifiche sinora effettuate, e quelle eventualmente da realizzare, sono rese pubbliche sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e della società ILVA s.p.a.».

1.12

COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 8.4 aggiungere il seguente: «8.4-bis. Il processo di trasferimento di cui al comma 8.4 non pregiudica, in ogni caso, il mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori operanti presso i complessi aziendali del Gruppo ILVA precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

1.13

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CASTALDI, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, terzo periodo dopo le parole: "piano industriale" sono aggiunte le seguenti: "di decarbonizzazione"».

1.14

COMAROLI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e indica, in particolare, gli interventi realizzati nell'anno precedente con le relative risorse finanziarie utilizzate e gli interventi in programma per l'anno in corso con la valutazione della rispondenza degli obiettivi e delle priorità individuate alle esigenze del territorio e alle risorse finanziarie a disposizione».

1.15

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «realizzazione di un progetto» aggiungere le seguenti: «finalizzato ad affrontare l'emergenza sanitaria in atto e».

1.16

DIRINDIN

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «volto all'acquisizione» con le seguenti: «di riqualificazione dell'assistenza sul territorio anche attraverso l'acquisizione».

1.17

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire all'Azienda Sanitaria locale di Taranto, in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, l'avvio di procedure concorsuali che possano permettere il prosieguo delle attività di sorveglianza nella popolazione e nei lavoratori, garantire il monitoraggio ed efficaci ricerche epidemiologiche, nonché proseguire il Piano di sorveglianza della salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte, di cui all'articolo 2 comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, alla regione Puglia sono assegnate risorse nei limiti di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. All'onere di cui al precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.18

COMAROLI

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine le parole: «nonché quelli in programma nell'anno in corso».

1.19

GIROTTI, CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Sopprimere il comma 5-bis.

1.20

BOCCARDI, MANDELLI

Dopo il comma 5-bis aggiungere i seguenti:

«5-ter. Al fine di rafforzare il piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge del 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto! qualora il Piano preveda investimenti necessari per migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo delle tecnologie migliori per il rilancio dell'ILVA di Taranto, il Governo può sostenere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, il finanziamento di interventi volti a ridurre le emissioni di CO₂ al fine di soddisfare l'urgente necessità di una transizione verso un'economia sostenibile e decarbonizzata basata sull'efficienza energetica, sulle energie rinnovabili e su infrastrutture intelligenti! e a trasformare la tecnologia di produzione di acciaio a emissioni di CO₂ ultra ridotte.

5-quater. Il finanziamento delle disposizioni contenute nel precedente comma potranno essere garantite mediante il ricorso alle risorse nazionali e Comunitarie destinate alla riduzione delle emissioni e al rafforzamento della competitività del sistema industriale.

5-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dello stanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.21

GIROTTO

Dopo il comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis.1. I progetti che prevedono la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili installati negli edifici sono considerati progetti di efficienza energetica ammissibili al meccanismo dei certificati bianchi purché i progetti siano relativi all'energia auto-consumata all'interno dei medesimi edifici o di rispettive pertinenze e non immessa da tali impianti nella rete pubblica con obbligo di connessione di terzi.».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

CASTALDI, GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2692,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca misure in materia di completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA. Il medesimo articolo interviene sul termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria, disponendo che esso si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Entro il termine ultimo per l'attuazione del Piano, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare, sentiti ARPA Puglia e ISPRA, ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nel predetto Piano, ma ad esso strettamente connessi;

considerato che:

come emerge dal documento intitolato «Report sul PM10 a Taranto», realizzato dall'associazione PeaceLink di Taranto e consegnato alla Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato in occasione della sua visita a Taranto il 26 Gennaio 2016, «a causa della specifica tossicità delle polveri sottili, Taranto continua a risultare la città con l'aria più inquinata d'Italia»;

nel predetto Report viene evidenziato come «l'ASL di Taranto ha consigliato ai soggetti immunodepressi, cardiopatici e più fragili (anziani e bambini) di non fare attività all'aria aperta nei giorni in cui la concentrazione del PM10 supera i 25 microgrammi a metro cubo e di astenersi in quei giorni le abitazioni nelle ore in cui presumibilmente la concentrazione del particolato è minore (tra le ore 12 e le ore 18)», ossia per un totale di 158 giorni, in cui in particolare bambini ed anziani del quartiere Tamburi avrebbero dovuto cambiare le loro abitudini di vita, adottando comportamenti di massima prudenza. Nelle scuole del quartiere Tamburi in quei giorni si sarebbero dovute aprire le finestre solo dopo mezzogiorno. Tale indicazione precauzionale, ovviamente, non è mai stata adottata;

il potere tossico delle polveri di Taranto risulta 2,2 volte superiore alla tossicità delle polveri delle altre città italiane. Ad ogni incremento di PM10 si riscontra a Taranto una mortalità più che doppia. È noto che a

Taranto le polveri sottili hanno una tossicità più elevata per via della presenza delle emissioni industriali: ma tale dato viene sistematicamente ignorato al momento della stesura delle graduatorie nazionali relative alla presenza di PM10, che individuano le città più inquinate d'Italia, in cima alle quali Taranto non compare mai nonostante le gravi criticità sanitarie riscontrate. Nel caso di Taranto il superamento del limite, infatti, non avviene in termini di tossicità ma di concentrazione, a dimostrazione che occorrerebbe anche rivedere la disciplina che regola le emissioni inquinanti in atmosfera;

tale ultimo dato viene colpevolmente tralasciato nella comunicazione relativa al quadro ambientale della città, che risulterebbe «a norma» per la qualità dell'aria, nonostante la situazione sanitaria permanga grave non solo per gli effetti cronici (tumori), ma anche per gli effetti acuti immediati (ictus e infarti) che hanno una indubbia correlazione con le variazioni del Pm10;

rilevato che:

già da anni lo studio Sentieri dell'Istituto Superiore della Sanità attesta la fortissima tossicità del PM10 di Taranto citando lo studio EPIAIR che ha riguardato 10 città italiane e documenta come a Taranto «i risultati sulla mortalità evidenziano, nel complesso, un aumento di 0.69 per cento del rischio di mortalità totale per incrementi di 10 ug/m³ di PM10, effetto superiore a quello riscontrato nelle principali analisi pubblicate in Europa (0.33 per cento), nel Nord America (0.29 per cento) e nei precedenti studi italiani (MISA, 0.31 per cento)». La città di Taranto è stata considerata in diversi studi multicentrici sugli effetti a breve termine dell'inquinamento. Il più recente è lo studio EpiAir, successivo allo studio MISA (Meta-analisi italiana degli Studi sugli effetti a breve termine dell'inquinamento Atmosferico) e allo studio SIST1 (Studio Italiano Suscettibilità Temperatura e Inquinamento) che hanno valutato l'effetto acuto dell'inquinamento;

il citato progetto EpiAir è uno studio sul rapporto tra inquinamento atmosferico e salute in Italia, che ha analizzato gli effetti a breve termine degli inquinanti atmosferici (PM10, NO₂ e ozono) rilevati nel periodo 2001-2005 nelle città eli Milano, Mestre-Venezia, Torino, Bologna, Firenze, Pisa, Roma, Taranto, Cagliari e Palermo. Lo studio, coordinato dall'epidemiologo Francesco Forastiere e promosso dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), aveva come obiettivo quello di porre le basi per l'avvio di un programma di sorveglianza dell'impatto sanitario dell'inquinamento atmosferico fondato sull'utilizzo di indicatori ambientali e sanitari affidabili e standardizzati;

considerato inoltre che:

la Commissione europea ha emesso il 16 ottobre 2014 un parere motivato nei confronti dell'Italia nell'ambito della procedura di infrazione n. 2177 del 2013, avviata il 26 settembre 2013, contestando, in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto, per la violazione della direttiva 2008/100/CE (ed. Direttiva IPPC) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento fino al 7 gennaio 2014, e della direttiva 2010/75/UE, rela-

tiva alle emissioni industriali, a decorrere da tale data. Nel parere motivato, la Commissione contesta la violazione delle direttive sopra richiamate con riferimento ai seguenti ambiti: *a)* la mancata copertura dei siti di stoccaggio dei minerali e dei materiali polverulenti; *b)* la mancata adozione di provvedimenti volti alla minimizzazione delle emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas; *c)* la mancata adozione di misure per il controllo dell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento e per la riduzione delle emissioni di polveri dalle acciaierie,

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente ulteriori specifiche misure per superare l'emergenza ambientale e sanitaria in corso nell'area di Taranto;

a destinare specifiche risorse volte a finanziare la prosecuzione del progetto EpiAir, al fine di un suo aggiornamento al 2016;

in ragione della conclamata correlazione tra gli aumenti esponenziali dei valori del PM10 e i gli accadimenti tragici che interessano la salute dei cittadini, che si riscontra indipendentemente dal superamento o meno dei limiti di legge, ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere l'istituzione di modalità osservative di tali fenomeni in tempo reale.

G1.101

BOCCARDI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2692 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;

premesso che:

l'articolo 1 del decreto legge in oggetto reca disposizioni in materia di completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva, nonché progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni,

impegna il Governo:

a prevedere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, il finanziamento, nell'ambito del Piano finanziario presentato all'acquirente, di misure volte alla riduzione delle emissioni di CO² al fine di soddisfare l'urgente necessità di una transizione verso un'economia sostenibile e decarbonizzata basata sull'efficienza energetica, sulle energie

rinnovabili e su infrastrutture intelligenti, e a trasformare la tecnologia di produzione di acciaio a emissioni di CO² ultraridotte.

G1.102

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

l'articolo 1 interviene sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali, concessi fino ad 800 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis* del decreto legislativo n. 191 del 2015, destinando 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione di un Piano per il sostegno assistenziale e sociale delle famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola;

i commissari straordinari, ai fini del trasferimento delle risorse, provvedono a rendicontare al Ministero della salute con cadenza semestrale. È stato specificato in sede referente che la relazione deve essere trasmessa dal Ministro vigilante alle Camere per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

impegna il Governo:

nell'ambito di attuazione della lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1 di rendicontare, in particolare, gli interventi realizzati nell'anno precedente per il sostegno assistenziale e sociale delle famiglie disagiate di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, con le relative risorse finanziarie utilizzate e gli interventi in programma per l'anno in corso, con la valutazione della rispondenza degli obiettivi e delle priorità individuate alle esigenze del territorio e alle risorse finanziarie a disposizione.

G1.103

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premessi che:

l'articolo 1 interviene sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali, concessi fino ad 800 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis* del decreto legislativo n.191 del 2015, assegnando 50 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018 al Ministero della Salute per essere successivamente trasferiti alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei suddetti Comuni tale progetto che è inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015, viene trasmesso dalla Regione Puglia al Ministero della salute, per essere approvato, sentito l'Istituto superiore di sanità e previo parere del Tavolo istituzionale permanente per Taranto, integrato con un rappresentante del Ministero della salute;

nel corso dell'esame è stato previsto che la regione Puglia dovrà presentare al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell'anno precedente. Tale relazione è trasmessa dal Ministro della salute alle Camere per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

impegna il Governo:

ai fini di un miglior controllo da parte delle Commissioni parlamentari sulla realizzazione del programma per l'ammodernamento tecnologico delle apparecchiature medico-diagnostiche delle strutture sanitarie pubbliche di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, a prevedere, nell'ambito della relazione che si dovrà presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'indicazione puntuale anche degli interventi in programma per l'anno in corso.

EMENDAMENTI

Art. 1-bis.

1-bis.1

STEFANO, URAS

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «bonifiche» con le seguenti: «attività di bonifica ambientale e/o messa in sicurezza e la ricostruzione ambientale dei siti oggetto di intervento». E sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «24 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro»

1-bis.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «24 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».

1-bis.3

STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: «24 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».

1-bis.4

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «A tal fine dovranno essere attivati percorsi formativi del personale per attività di bonifica connesse col sito».

1-bis.5

COMAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso aziende o stabilimenti produttivi in crisi e per i quali sia stato già avviato, ovvero prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Per far fronte all'onere derivante dal presente comma, quantificato in 1.000 milioni di euro, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo fino a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

ORDINE DEL GIORNO

G1-bis.100

COMAROLI, DIVINA

Il senato,

in sede di conversione del decreto legge recante «interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»:

premesso che:

l'articolo 1-*bis*, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, autorizza la spesa di 24 milioni di euro per l'anno in corso al fine di integrare il trattamento economico di sostegno dei lavoratori impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria;

rilevato che tale disposizione determina una evidente iniquità tra l'Ilva e le altre realtà produttive;

impegna il Governo:

a reperire le occorrenti risorse finanziarie per provvedere all'integrazione dei trattamenti salariali straordinari anche per tutti gli altri lavoratori che, in base alla normativa vigente, usufruirebbero di un trattamento economico deteriore.

EMENDAMENTI

1-bis.0.1

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Istituzione dell'Area Marina Protetta delle isole Cheradi e del Mar Piccolo).

1. In relazione alle valenze naturalistiche che, costiere e marine, della zona comprendente le Isole Cheradi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998, Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto, Allegato 1, scheda 8/d, composta dalla riserva naturale comprendente le isole Cheradi e dalla riserva marina comprendente i fondali prospicienti, e al fine di valorizzare la peculiare specificità naturalistica degli straordinari ecosistemi marini sommersi del Mar Piccolo di Taranto compatibilmente con le attività di mitilicoltura, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-septies*) è aggiunta la seguente: «*ee-octies*) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente».

2. L'Area Marina Protetta, ovvero le Aree Marine protette, Isole Cheradi e Mar Piccolo, sono organizzate secondo le modalità di cui al citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998, allegato 1, scheda 8/d. Ai soli fini della vigilanza di dette Aree sono coinvolte anche le competenti Capitanerie di Porto, di cui all'articolo 28 della legge del 31 dicembre 1982, n. 979 e le forze della Marina militare di Taranto.»

1-bis.0.2

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI,
PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Caratterizzazione discariche dell'ILVA di Taranto)

1. Le discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono caratterizzate al fine di riconoscere ed individuare la totalità delle tipologie di rifiuti e dei codici CER già smaltite nelle suddette discariche».

1-bis.0.3

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI, MARTELLI, NUGNES, MORONESE,
PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Tutela del golfo di Taranto)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo le parole: «del Golfo di Salerno» sono aggiunte le seguenti: «, del Golfo di Taranto».

2. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e» sono sostituite dalle seguenti: «dalla costa fino alle 12 miglia del perimetro esterno delle linee di base di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, lungo l'intero perimetro costiero nazionale e nelle zone di mare poste entro dodici miglia».

1-bis.0.4

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Dati aperti)

1. I dati inerenti le emissioni in aria e le immissioni in acqua prodotte dall'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto sono resi disponibili sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in formato dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Art. 2.

2.1

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

2.2

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti i Presidenti delle regioni interessate», con le seguenti: «d'intesa con le regioni interessate».

2.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti Presidenti delle regioni interessate» con le seguenti: «d'intesa con le regioni interessate».

2.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è nominato» inserire le seguenti: «, previo parere in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281,».

2.5

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il decreto di nomina stabilisce gli obiettivi minimi annui da raggiungere da parte del Commissario unico, pena la revoca dell'incarico».

2.6

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CASTALDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «un triennio» con le seguenti: «un anno»;*

b) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La sua conferma ovvero la sua sostituzione è collegata agli obiettivi raggiunti ovvero a quanti agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034 si adeguano alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13). Gli obiettivi annuali minimi da raggiungere sono contenuti all'interno del decreto di nomina del Commissario unico di cui al presente comma».*

2.7

COMAROLI, ARRIGONI

Al secondo periodo, dopo le parole: «resta in carica per un triennio» inserire le seguenti: «non rinnovabile».

2.8

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non ancora dichiarati conformi» aggiungere le seguenti: «o per i quali non risultano poste in essere concrete attività che prefigurano il prossimo perseguimento della conformità».

2.9

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non ancora dichiarati conformi» aggiungere le seguenti: «o per i quali non risultano poste in essere concrete attività che prefigurano il prossimo perseguimento della conformità».

2.10

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ed è pubblicata anche sul sito del Governo denominato Italia Sicura nella sezione Infrazioni».

2.11

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario unico, in caso di condanna pecuniaria ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, visto anche il procedimento di rivalsa ai sensi dell'articolo 1, comma 813, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, invia una documentazione dettagliata alle procure regionali della Corte dei conti al fine di individuare gli amministratori responsabili che, attraverso le loro inoperosità, hanno determinato le sentenze».

2.12

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La priorità degli interventi è data agli agglomerati urbani oggetto della procedura di infrazione n. 2004/2034».

2.13

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 11 novembre 2014, n. 164» aggiungere le seguenti: «per gli agglomerati oggetto del commissariamento unico di cui al comma 2».

2.14

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «il Commissario unico, una volta nominato, provvede a nominare sub-commissari i commissari cessati dal proprio incarico, i quali possono operare in sua vece direttamente sul territorio nel quale avevano consentito di avviare le procedure. Una volta nominati provvederanno a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Commissario unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilità speciali loro intestate, trasferendo al Commissario unico tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

2.15

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PUGLIA

Al comma 5, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «alle procure regionali della Corte dei conti».

2.16

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PUGLIA

Al comma 5, dopo le parole: «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» aggiungere le seguenti: «alle Camere».

2.17

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PUGLIA

Sopprimere il comma 6.

2.18

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 8, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro quindici giorni».

2.19

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «10 giorni».

2.20

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In caso di sentenza di condanna resa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, si applica l'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai fini della rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili».

2.21

COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di incentivare le amministrazioni locali, i gestori delle reti irrigue collettive e i gestori dei servizi idrici integrati alla valorizzazione delle acque reflue urbane anche per ridurre i deficit irrigui, per l'anno 2017 è autorizzata una spesa di euro 1.000.000,00 per lo sviluppo e la realizzazione di progetti nelle aree della Sicilia Orientale finalizzate al riuso agricolo delle acque reflue urbane anche attraverso sistemi di fitodepurazione e lagunaggio.

All'onere derivante dall'attuazione della disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

3.1

COMAROLI

Sopprimere l'articolo.

3.2

NUGNES

Sopprimere l'articolo.

3.3

DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, le parole: «dal Presidente del Consiglio dei ministri, da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri da lui designato» *sono sostituite dalle seguenti*: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato».

Art. 3-*quater*.

3-*quater*.1

GIROTTA, CASTALDI, FATTORI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MANGILI,
BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

3-*quater*.2

DE PIN

Sopprimere l'articolo.

3-*quater*.3

DE PIN

Sopprimere la lettera a).

ORDINE DEL GIORNO

G3-quater.100

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;

premesso che:

la qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR) disciplinata dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008, è un requisito necessario per l'ottenimento dei certificati verdi (CV) o per l'accesso alla tariffa incentivante omnicomprensiva (TO) in funzione dell'energia elettrica netta prodotta ed immessa in rete la normativa vigente ha assegnato al GSE (gestore servizi elettrici) il compito di qualificare gli impianti di produzione alimentati da fonte rinnovabili una volta accertato il possesso dei requisiti della normativa di riferimento l'incentivo è rappresentato dai certificati verdi assegnati in base alla produzione;

se si produce normalmente la cessione viene pagata da ENEL o da altro gestore 0,05 euro/kwh a cui vanno aggiunti 0,11 euro/kwh dei certificati verdi pagati a parte;

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevedere che per gli impianti destinati alla produzione di energia elettrica già attivi alla data di approvazione della presente legge e alimentati da fonti rinnovabili, (IAFR) biogas di discarica, sia prevista la proroga di due anni degli incentivi per le convenzioni in scadenza nel 2017 al fine di recuperare le quantità di biogas residue prodotte.

EMENDAMENTI

Art. 3-quinquies.

3-quinquies.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-sexies.

(Modifiche alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232)

1. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di cui al presente comma devono garantire lo sviluppo paritario tra le macro aree del Paese"».

3-quinquies.0.2

TARQUINIO, PERRONE, ZIZZA, LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-sexies.

(Misure urgenti in favore dei comuni del cratere Molise-Puglia interessati dalla crisi sismica del 31 ottobre 2002)

1. Ai comuni di Bonefro, Castellino del Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l'anno 2017 un contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del 60 per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e 2007 previa certificazione dei comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3-quinquies.0.3

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, LIUZZI, BRUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-sexies.

(Istituzione Zone Economiche Speciali)

1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate 10 Zone Economiche Speciali (di seguito ZES).

2. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative ai fini della fruizione delle misure fiscali ed agevolative contenute nel presente articolo e più in particolare si provvede a:

a) individuare le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali alla ZES;

c) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla

normativa comunitaria, con benefici fiscali di cui ai successivi articoli.

3. Nella ZES sono ammesse aziende che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale, commerciale artigianale nonché imprese di servizi in genere.

4. All'interno della ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

5. Le nuove imprese che si insediano nella ZES dovranno operare in piena armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come aziende della ZES e quindi assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

6. Fermo restando le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono all'Autorità doganale o altre Autorità, la gestione della ZES è affidata ad una società pubblica cui spetta:

- a) la realizzazione di un business pian;
- b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
- c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES;
- d) la definizione dei termini per la concessione o la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative; .
- e) la lottizzazione dei terreni;
- f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
- g) la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali (trasporti, illuminazione, telecomunicazione, sicurezza);
- h) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
- i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;
- j) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

7. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020, potranno fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi 4 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi 4 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'IMU e dalla TARSU per 4 anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi 4 anni di attività nella misura del 50 per cento da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

8. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la *Free Zone*.

9. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma i, lettere *b)* (IRAP) e *d)* (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 2 (IVA, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

10. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese dovranno mantenere la loro attività per almeno 4 anni, pena la revoca retro attiva dei benefici concessi e goduti;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione in cui è istituita la ZES;

c) il beneficio fiscale complessivo (IRAPIRES e Oneri sociali) viene riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

11. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, mediante l'adozione da parte del CIPE di un apposito Programma di Azione e Coesione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 40 comma 13. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, potranno concorrere alle misure di cui al presente articolo, previo consenso della Commissione europea, le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinate ai territori in cui sono individuate le Zone Economiche Speciali.

12. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea».

3-quinquies.0.4

LIUZZI, ZIZZA, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, TARQUINIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-sexies.

(Piano straordinario di recupero dei Trulli)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli e delle Masserie fortificate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità attuative e i criteri di selezione degli interventi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020 si provvede a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3-quinquies.0.5

TARQUINIO, ZIZZA, PERRONE, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-sexies.

(Tutela del Made in Italy e delle tipicità territoriali)

1 Al fine di assicurare la sicurezza alimentare e la tutela del consumatore, nonché per salvaguardare il patrimonio genetico animale e vegetale nazionale è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un apposito fondo per la tutela del *made in Italy*, la sicurezza alimentare e la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2017, 3 per il 2018 e 5 per il 2019.

2. Il fondo di cui al comma precedente, finalizzato ad assicurare il funzionamento dell'ovile nazionale di Foggia, la banca nazionale del Germoplasma del CNR e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 11 del decreto legge decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio

2008, n. 31, è ripartito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni all'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 31 luglio 2017 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento dell'Agenzia».

3-quinquies.0.6

GUALDANI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-sexies.

(Disposizioni in materia imborso mutui agevolati erogati alle iniziative imprenditoriali nelle regioni meridionali)

1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui alla legge 28 febbraio 1986 n. 44 e successive modificazioni, alla legge 29 marzo 1995 n. 95 e successive modificazioni ed al decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 e successive modificazioni possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA spa la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo. INVITALIA spa, su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, da rimborsare a tasso zero e con rate semestrali posticipate.

2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa, INVITALIA spa è autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di

sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 4.

4.1

CIOFFI, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

4.2

CATALFO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Collocamento lavoratori portuali*). – 1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, presso i centri per l'impiego competenti per i porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transshipment* e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, sono istituiti appositi elenchi nei quali sono inseriti i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.

2. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate o concessionarie fanno ricorso prioritariamente ai lavoratori inseriti negli elenchi di cui al comma 1 per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle aziende già concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in caso di previsioni di nuove assunzioni. Qualora assunti, i lavoratori individuati devono accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.3

COMAROLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «nei porti nei quali» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «viene previsto un contributo straordinario nel limite di 30 milioni di euro per il 2017, 18 milioni di euro per il 2018 e 9 milioni di euro per il 2019 in favore dei porti di rilevanza nazionale distribuiti sul territorio nazionale sulla base dei criteri individuati in sede di Conferenza Stato-regioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per il 2017, a 18 milioni di euro per il 2018 e a 5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma, «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero».

4.4

COMAROLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «nei quali almeno fino a o cessazioni» con le seguenti: «di rilevanza nazionale in stato di crisi aziendale o cessazione».

Conseguentemente:

al comma 7 sostituire le parole: «18.400.000 di euro per l'anno 2017, 14.112.000 di euro per l'anno 2018 e 8.064.000 di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «38.144.000 di euro per l'anno 2017, 28.112.000 di euro per l'anno 2018 e 16.064.000 di euro per l'anno 2019;

dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 7, pari a 20 milioni di euro per il 2017, a 14 milioni di euro per il 2018 e a 8 milioni di euro per il 2019-, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistro dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero».

4.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «determinato ed».

4.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'Autorità di Sistema portuale competente, di intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, mantiene in ogni caso il controllo pubblico dell'Agenzia di somministrazione, anche in caso di partecipazioni da parte di soggetti privati».

ORDINI DEL GIORNO

G4.100

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

il settore portuale è interessato da una vera e propria crisi sociale a causa dei problemi occupazionali che ne sono scaturiti;

è fondamentale che si proceda ad una riqualificazione professionale che garantisca un'adeguata tutela dei lavoratori e il reimpiego flessibile nella fase di rilancio delle prospettive produttive ed occupazionali dei porti;

il provvedimento in esame inserisce delle misure a sostegno del settore che, si legge nella relazione tecnica, il primo anno di applicazione potrebbero interessare 900 lavoratori del porto di Gioia Tauro e Taranto;

impegna il Governo:

a mettere in atto ogni azione utile al fine di rilanciare il settore portuale ed arginare gli effetti della crisi occupazionale che ha interessato i lavoratori portuali, anche prevedendo lo stanziamento di risorse aggiuntive che possano sostenere tutti i porti di rilevanza nazionale distribuiti sul territorio nazionale sulla base dei criteri individuati in sede di Conferenza Stato-regioni.

G4.101

CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno,

ritenute insufficienti le misure introdotte, in particolar modo quelle proposte al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi

di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali,

impegna il Governo:

a riassegnare alla città di Augusta la sede dell'Autorità di Sistema Portuale, in rispetto a quanto disposto dalla normativa vigente, ivi compreso il Regolamento (VE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

G4.102

ALICATA, MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premessi che:

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha firmato un decreto con cui stabilisce che la sede della nuova Autorità portuale di Sistema della Sicilia Sud-Orientale è individuata, per i prossimi due anni, nel porto di Catania;

tale decisione appare in palese contrasto con i criteri assunti dalla Comunità europea, dallo stesso Governo e dal Ministero per le infrastrutture e trasporti, tenuto conto che le sedi delle Nuove Autorità Portuali di Sistema devono corrispondere con la mappa italiana dei Porti Core;

il Porto Core era e rimane quello di Augusta e rimangono gravemente incomprensibili le ragioni di una scelta diversa;

il decreto ministeriale è stato adottato in forza del parere del Presidente della Regione Siciliana con nota del 12 settembre 2016;

le motivazioni addotte dal Presidente della Regione e condivise dal Ministro appaiono clamorosamente prive di fondamento, essendo il porto di Augusta individuato e classificato, sulla base di rigorosi parametri e criteri europei, Porto Core;

il Presidente della Regione Siciliana ha dichiarato in questi giorni la volontà di modificare il proprio parere e chiedere al Ministro di sospendere la decisione di spostamento della sede a Catania, alla luce delle motivate e comprovate proteste del territorio in tutte le sue articolazioni istituzionali, economiche, sociali e politiche;

si ritiene fondamentale evitare ogni forma di contrasto campanilistico mentre il futuro delle attività portuali e marittime del territorio rimane quella della integrazione e della specificità dei singoli scali portuali;

in ragione delle caratteristiche oggettive degli scali in questione quali aree, banchine, spazi, fondali, attività e potenzialità, la sede della nuova Autorità Portuale di Sistema della Sicilia sud-orientale non può che essere Augusta;

nell'assise straordinaria svoltasi nei giorni scorsi, i Consigli Comunali Aperti di Augusta, Siracusa, Priolo e Melilli hanno manifestato vibrante proteste contro il decreto, avanzando richiesta forte e unitaria a favore di Augusta;

venerdì 10 febbraio u.s., è stata convocata dalle Organizzazioni Sindacali Unitarie una giornata di mobilitazione generale con manifestazione ad Augusta, che ha già visto l'adesione degli Enti Locali, Associazioni Professionali, forze politiche e deputazione regionale e nazionali;

la tensione crescente potrebbe causare, nei prossimi giorni, il blocco a tempo indeterminato di tutte le attività portuali e marittime con conseguenze davvero drammatiche per tutto il Paese, considerando che Augusta rimane il porto in Italia con la maggiore attività industriale nel settore petrolifero,

impegna il Governo:

a valutare con obiettiva urgenza la necessità di revocare il provvedimento che assegna la sede della costituenda A.d.S.P. presso il porto di Catania, prevedendo la riassegnazione della sede dell'Autorità di Sistema Portuale, alla città di Augusta, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e dal Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.

EMENDAMENTI

4.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni concernenti l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno)

1. Il presente articolo stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno.

2. La ZES è un territorio chiaramente identificato dove le imprese ivi insediate possono beneficiare di regimi particolari.

3. La finalità del presente articolo è quella di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di imprese nazionali e internazionali che svolgono attività logistica o industriale, promuovendo lo sviluppo economico e l'occupazione.

4. Le ZES godono dei diritti di proprietà o di utilizzo delle aree annesse alle zone stesse. Tutte le aziende già presenti nel territorio di riferimento al momento dell'istituzione della ZES continuano a mantenere gli eventuali diritti di concessione di cui sono in possesso.

5. Nella ZES sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale e imprese di servizi in genere.

6. Nella ZES, in particolare, sono consentite le seguenti operazioni relative alle merci:

- a) operazioni di importazione;
- b) operazioni di deposito;
- c) operazioni di confezionamento;
- d) operazioni di trasformazione;
- e) operazioni di assemblaggio;
- f) operazioni di riesportazione.

7. Nelle ZES sono espressamente vietate la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di armi, la produzione di tabacco e ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.

8. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

9. Le nuove imprese che si insediano nelle ZES operano in piena armonia con le normative nazionale e dell'Unione europea e con gli specifici regolamenti adottati per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come imprese della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.

10. L'amministrazione e la gestione della ZES, ferme restando le competenze che le normative nazionale e dell'Unione europea attribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità, sono affidate a un soggetto giuridico di capitale misto, pubblico e privato, al quale spettano:

- a) la realizzazione di un progetto imprenditoriale;
- b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
- c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di un'impresa nella ZES;
- d) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;
- e) la lottizzazione dei terreni;
- f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
- g) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi reali, quali trasporti, illuminazione, telecomunicazione e sicurezza;
- h) la promozione sistematica delle aree verso i potenziali investitori internazionali;
- i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria.

11. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse di cui al comma 16:

- a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e imposta sul reddito delle persone fisiche per i primi otto mesi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi della raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tariffa regionale sui rifiuti urbani (TARSU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività.

12. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, che sono lavorati e che sono esportati attraverso la ZES.

13. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

1) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

2) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito delle aree depresse;

3) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio;

4) le PMI già presenti nella ZES non devono essere collegate, controllate o controllanti.

14. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

15. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati ai sensi della presente legge è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno, sulla base di indicatori predefiniti come:

a) imprese insediate;

b) occupazione creata;

c) volume di affari;

d) entità consuntivata dei benefici.

16. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 500 milioni l'anno per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante attuazione di quanto previsto dal comma 17.

17. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è abrogato».

4.0.2

ALICATA, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

1. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.169, il secondo e il terzo periodo sono soppressi».

4.0.3

ALICATA, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

1. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, all'articolo 6, comma 2-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n.84, la lettera *b*) è soppressa».

4.0.4

ALICATA, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

1. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, alla legge 28 gennaio 1994, n.84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "sedici";

dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

"*i-bis*) del mare di Sicilia orientale 2";

b) all'Allegato A:

al numero 9) le parole: "Porti di Augusta e Catania" sono sostituite dalle seguenti: "Porto di Catania";

dopo il numero 9), è aggiunto il seguente:

"9-bis) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE 2 Porto di Augusta"».

4.0.5

ALICATA, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

1. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "sedici";

dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

"h-bis) dello Stretto di Messina;

b) all'Allegato A:

al numero 6) la parola: "Messina" è soppressa;

dopo il numero 8), è aggiunto il seguente:

"8-bis) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO DI MESSINA – Porto di Messina"».

Art. 4-bis.

4-bis.1

CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

4-bis.2

CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di» con la seguente: «5.000».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «5 milioni di» con la seguente: «5.000».

4-bis.0.1

BOCCARDI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 4-bis.1

(Misure straordinarie per il lavoro stagionale)

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile qualificato, ai datori di lavoro privati del settore del terziario, che garantiscono la continuità occupazionale di tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 5.000 euro su base annua.

2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico sono definiti i criteri e le modalità per la fruizione dell'esonero di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,2018 e 2019) allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4-bis.0.2

TARQUINIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 4-ter.

(Disposizioni in materia di lavoro in agricoltura)

1. Al fine di sostenere la crescita economica del settore agricolo ed agro alimentare, la tutela dell'occupazione, nonché per garantire livelli adeguati di sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 sono apportate le seguenti modifiche:

- Al comma 1, capoverso Art. 603-*bis*, primo comma, numero 2, sopprimere la seguente parola: "anche";

- al comma 1, capoverso Art. 603-*bis*, terzo comma, all'alinea, sostituire le parole: "una o più", con le seguenti: "almeno due";

- al comma 1, capoverso Art. 603-*bis*, terzo comma, numero 3, dopo le parole: "la sussistenza di", inserire le seguenti: "gravi e reiterate".

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole agro alimentari e forestale, del Ministro della salute, del Ministro dell'interno, del Ministero della giustizia dell'agricoltura previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo- 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono definiti gli ambiti di applicazione delle disposizioni contenute nella legge 26 ottobre 2016, n. 199, con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 1 capoverso Art. 603-*bis* per come modificate dalla presente disposizione.

3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4-bis.0.3

TARQUINIO, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, BRUNI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 4-ter.

(Misure di semplificazione per il lavoro in agricoltura)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese che impiegano in materia prevalente lavoratori di tipo stagionale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-bis.0.4

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.1.

«Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono rivisti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università italiane, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e al fine di alleggerire il peso della contribuzione studentesca, tenuto conto della primaria esigenza

di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente».

Art. 4-ter.

4-ter.0.1

PUGLIA, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater.

(Misure di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica nelle regioni del Mezzogiorno)

1. In via sperimentale, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, sono destinate risorse, nel limite di spesa di euro 3.000.000 annui, per il contrasto del fenomeno di dispersione scolastica nelle regioni del Mezzogiorno a maggior rischio di evasione dell'obbligo scolastico.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate allo svolgimento di progetti di sviluppo della didattica integrativa da svolgere mediante l'apertura pomeridiana dei plessi scolastici con la collaborazione di associazioni senza scopo di lucro che perseguono come finalità statutarie: l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero del disagio sociale.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

4-ter.0.2

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater.

(Misure di sostegno alle piccole e medie imprese localizzate nelle aree sottoutilizzate)

1. Per gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019 non sono soggette all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014 –2020 C(2014), 6424, del 16 settembre 2014.

2. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE 2014/C 249/01.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (VE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, a compensazione del minor gettito Irap di competenza delle regioni, di cui al comma 1, si provvede, nei limiti di spesa di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, sia a carico delle risorse iscritte, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sia mediante le risorse stanziare per gli anni 2017-2019 per il riconoscimento dei crediti di imposta; di cui ai commi da 98 a 108 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti.

5. Il credito di imposta di cui ai commi da 98 a 108 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto per gli investimenti effettuati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Entro il 28 febbraio 2017 il Ministro dell'economia e delle finanze effettua una ricognizione delle risorse non utilizzate per il credito d'imposta di cui al comma 5, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1. A tal [me il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Entro il 31 marzo con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono adottate le modalità di attuazione del presente articolo».

4-ter.0.3

MANCUSO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

1. Al fine di contenere i costi per l'utenza del trasporto aereo, ENAV S.p.A. destina alla riduzione della tariffa di terminale per l'annualità 2016 negli aeroporti con traffico inferiore a 70.000 movimenti di trasporto aereo IFR, all'anno una quota pari a ventisei milioni di Euro delle risorse riscosse e consuntivate per l'anno 2014 per la fornitura dei servizi ella navigazione aerea in rotta in favore del traffico civile, non di sua spettanza».

4-ter.0.4

MARINELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

(Mobilità territoriale per la Sicilia)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia al comma 486 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017".

2. A copertura delle maggiori spese derivanti dal comma 1, valutate in 20 milioni di euro per l'anno 2017, all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "dotazione di 1.880 milioni di euro per l'anno 2017"».

4-ter.0.5

MARINELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

(Mobilità territoriale per la Sicilia)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia i benefici previsti dall'articolo 1, comma 486 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono prorogati per tutto l'anno 2017. Al relativo onere valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 5.

5.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

5.2

Giovanni MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«a) quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1 sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

5.4

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2017» con le seguenti: «annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «per la quota parte di 50 milioni di euro per l'anno 2017»;*

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, per la quota parte di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

5.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1 sostituire le parole: «per l'anno 2017» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».

5.6

COMAROLI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le risorse possono essere utilizzate anche per l'esercizio delle funzioni relative all'assi-

stenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad integrazione del finanziamento previsto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232».

5.7

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Negli atti e nei provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a decorrere dall'anno 2017, la ripartizione della quota del fondo alle regioni è determinata in funzione del numero effettivo dei casi di disabilità grave e gravissima censiti nella regione non solo in base alla popolazione della regione medesima. Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei trasferimenti relativi al fondo per le non autosufficienze e la piena verificabilità delle modalità di spesa delle risorse erogate, con i medesimi atti è altresì definito un sistema di controllo telematico delle attività di verifica e tracciabilità dei finanziamenti concessi e erogati dalle regioni».

ORDINI DEL GIORNO

G5.100

ORELLANA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2692 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree dei Mezzogiorno»;

premessi che:

la legge 30 marzo 1971, n. 118 recante: «Conversione in legge del decreto legislativo 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove »norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», all'articolo 28 prevede che: «ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati: il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi; l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza; l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi»;

l'originaria formulazione dell'articolo prevedeva, al terzo comma, che: «Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie»;

la Corte costituzionale, con sentenza 3 giugno 1987, n. 215, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato terzo comma, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che «sarà facilitata», anziché disporre che «(è assicurata) la frequenza alle scuole medie superiori. Successivamente il comma è stato abrogato dall'articolo 43 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

l'orientamento della Corte costituzionale è ribadito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», con specifico riferimento agli articoli 12 e 13;

successivamente il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha ridisegnato le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni rispetto alle più importanti materie, fra queste anche l'istruzione scolastica. Difatti, l'articolo 139 stabilisce chiaramente quali siano i compiti e le funzioni attribuiti alle Province e quali ai Comuni. In particolare,

le Province si devono occupare dell'istruzione secondaria superiore, mentre i Comuni hanno competenza sulle scuole di grado inferiore;

ai sensi del citato decreto nell'ambito delle funzioni che Province e Comuni devono svolgere, ci sono anche «i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio», quindi anche il trasporto scolastico. Spetta dunque alle Province il compito di provvedere al trasporto scolastico relativo alle scuole superiori, mentre ai comuni quello di garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione, scuola dell'infanzia inclusa;

peraltro, con la decisione 2631, depositata il 20 maggio 2008, il Consiglio di Stato ha definitivamente sancito l'obbligo e la gratuità del trasporto con assistenza anche alle scuole superiori a carico delle Province, richiamando la citata sentenza 215 del 1987 della Corte Costituzionale

il Consiglio di Stato era chiamato a giudicare il ricorso della Provincia di Salerno e della Regione Campania, già «condannate» dal loro Tribunale Amministrativo Regionale per non aver garantito gratuitamente il trasporto scolastico ad uno studente con disabilità;

tuttavia, dopo la soppressione delle Province avvenuta con legge 7 aprile 2014, n. 56 la relativa competenza del trasporto scolastico continua a suscitare incertezze applicative e, pertanto, disagi per gli studenti disabili in tutto il territorio nazionale;

difatti, il comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che: «Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta – data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata;

la citata disposizione stabilisce altresì, che per l'esercizio delle predette funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016, la cui ripartizione tra gli enti territoriali interessati è stata effettuata tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che:

a causa dei dubbi interpretativi circa l'effettivo riparto di competenze tra i soggetti coinvolti e l'evidente scarsità delle risorse stanziare, i disservizi e le problematiche relative al trasporto degli studenti disabili hanno interessato, di fatto, quasi tutte le regioni;

emblematico è quanto avvenuto, ad esempio, presso un liceo della provincia di Catanzaro dove una studentessa affetta da distrofia muscolare congenita di tipo Ullrich è rimasta per mesi priva del necessario supporto sia ai fini del trasporto, che dell'assistenza durante le lezioni. Altrettanto rilevanti sono le preoccupazioni manifestate nel corso del 2016 da ANCI

Lombardia, con specifico riferimento al citato DPCM del luglio 2016 per lo stanziamento e la ripartizione delle risorse, che non tiene conto di elementi come la non coincidenza tra anno solare e anno scolastico e il netto aumento delle diagnosi avvenuto a partire dal 2015;

giòva inoltre ricordare che è attualmente all'esame dei due rami del Parlamento lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (atto del Governo n. 378), adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla norma di cui all'articolo 1 comma 181, lettera *c*), della legge n. 107 del 2015, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

tale testo, all'articolo 3, comma 5, lettera *b*), conferma l'attribuzione agli Enti locali, ferma restando la ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 1 comma 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014, n. 56, i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, richiamando espressamente le garanzie previste dall'articolo 8, comma 1, lettera *c*) della legge n. 104 del 1992;

tuttavia, nonostante il chiaro richiamo alle garanzie della legge 104 del 1992, al successivo articolo 6, comma 4, il provvedimento stabilisce che il fabbisogno assistenziale e per il trasporto, nonché l'accertamento del diritto al sostegno didattico, sono effettuati esclusivamente sulla base della valutazione diagnostico-funzionale, che è distinta dall'accertamento della condizione di disabilità di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 104 del 1992;

difatti, la stessa relazione tecnica evidenzia come sia di fatto eliminata l'automatica attribuzione delle provvigioni sulla base dall'accertamento della condizione di handicap o di handicap grave, delineando così un meccanismo che sembra essere più attento alle esigenze di organico e di razionalizzazione delle risorse che alle esigenze degli studenti con disabilità;

l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede un incremento del fondo per le non autosufficienze;

impegna il Governo a:

chiarire definitivamente i dubbi interpretativi circa il riparto delle competenze legislative in materia di trasporto degli studenti affetti da disabilità;

incrementare le risorse destinate a favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, con specifico riferimento al trasporto e al sostegno.

G5.101

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premessi che:

nell'ambito dell'esame del decreto legge recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riguardo alla disposizione recata dall'articolo 5, che prevede un incremento di 50 milioni di euro per l'anno in corso;

preso atto della necessità di integrare le risorse per l'esercizio delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attribuite alle regioni a decorrere dallo gennaio 2016;

ricordato che la legge 232/2016 prevede un contributo di 70 milioni per tali funzioni per il solo esercizio 2017 (stante una funzione con carattere di continuità) ben al di sotto delle effettive esigenze finanziarie per l'esercizio stesso;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo politiche per la non autosufficienza anche per l'esercizio delle funzioni per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.

EMENDAMENTI

5.0.1

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo per l'offerta dei servizi socio-educativi)

1. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "potenziamento offerta dei servizi socio educativi", la cui dotazione per l'anno 2017 è pari a 100 milioni di euro.

2. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2017. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

3. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 2 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;

b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.

4. All'onore derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) per l'importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti degli stati di previsione di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programmi "Fondi di riserva e speciali" delle missioni "Fondi da ripartire", allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000, al Ministero della giustizia per 3.000.000 euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000.000 euro, al Ministero dell'ambiente per 6.000.000 euro e al Ministero della Salute per 5.000.000 euro;

b) per l'importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.0.2

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo per misure di sostegno ai genitori separati)

1. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per la presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale è istituito un fondo denominato «misure di sostegno ai genitori separati», la cui dotazione per l'anno 2017 è pari a 100 milioni di euro.

2. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2017, 2018, 2019. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.

3. Il piano straordinario di cui al comma 2 deve prevedere interventi finalizzati al sostegno economico, al sostegno abitativo, a facilitare l'accesso al credito per i genitori separati in condizioni di disagio sociale anche con misure mirate a potenziare su tutto il territorio nazionale la rete dei Centri di Assistenza e Centri Mediazione Familiari.

4. All'onore derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

c) per l'importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti degli stati di previsione di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programmi "Fondi di riserva e speciali" delle missioni "Fondi da ripartire", allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000, al Ministero della giustizia per 3.000.000 euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000.000 euro, al Ministero dell'ambiente per 6.000.000 euro e al Ministero della Salute per 5.000.000 euro;

d) per l'importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.0.3

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo asili nido)

1. Al fine di garantire alle famiglie la gratuità dei servizi socio educativi per l'infanzia è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo fino a 500 milioni di euro decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

5.0.4

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5.1.

1. La partecipazione al corso di formazione di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è consentita entro e non oltre il 31 dicembre 2017. A tale scopo, è autorizzata la spesa di 2 milioni per il 2017. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

5.0.5

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5.1.

1. Viene istituita, per gli aspiranti dirigenti scolastici che alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 avevano in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2015, una nuova sessione speciale del corso intensivo della durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della medesima legge. A tale scopo, è autorizzata la spesa di 10 milioni per il 2017. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 5-bis.

5-bis.1

DIRINDIN

Al comma 1, alle parole: «Nell'ambito della sottoscrizione» premettere le seguenti: «Al fine di potenziare l'offerta nelle regioni del Mezzogiorno nei confronti dei malati oncologici».

5-bis.2

DIRINDIN

Al comma 1, dopo le parole: «è destinata» aggiungere le seguenti: «, nell'ambito di un Piano pluriennale di coordinamento e collaborazione interregionale dell'offerta assistenziale,».

5-bis.3

DIRINDIN

Al comma 1, dopo le parole: «alla riqualificazione e all'ammodernamento» aggiungere le seguenti: «organizzativo e professionale, nonché».

5-bis.4

DIRINDIN

Al comma 1, dopo le parole: «per l'acquisizione» aggiungere le seguenti: «e l'effettivo utilizzo da parte del personale».

5-bis.5

COMAROLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ministro della salute presenta alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una re-

lazione sullo stato di riqualificazione e ammodernamento dei servizi raggiunto con la rendicontazione delle risorse utilizzate».

ORDINI DEL GIORNO

G5-bis.100

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premesso che:

l'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405 individua due particolari modalità di distribuzione dei medicinali: la distribuzione diretta e la distribuzione per conto;

in particolare, con la distribuzione diretta, una quota di medicinali viene distribuita anche attraverso le farmacie ospedaliere e i servizi farmaceutici delle ASL ed i medicinali erogabili attraverso tale modalità da parte delle strutture pubbliche sono inclusi nel cosiddetto PHT Prontuario della Distribuzione diretta o della presa in carico e della continuità terapeutica ospedale (H) – territorio (T);

nella distribuzione per conto, invece, i farmaci acquistati dalla ASL/Regione sono distribuiti al paziente, per loro conto, dalle farmacie territoriali aperte al pubblico;

l'articolo 1, comma 426, della legge 147/2013 ha previsto che il Prontuario della continuità ospedale territorio PHT sia aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che deve individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso la distribuzione per conto per il tramite delle farmacie aperte al pubblico; l'AIFA deve, contestualmente, assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione attraverso le farmacie aperte al pubblico;

al fine di completare tale processo di decentramento nella dispensazione di medicinali che non hanno esigenza di essere gestiti in ambito ospedaliero, sarebbe opportuno consentire il ricorso alla distribuzione per conto anche per i farmaci innovativi che lo consentono, affidando all'AIFA il compito di individuare quelli che, per esclusive ragioni cliniche, devono essere esclusi;

la distribuzione per conto attraverso le farmacie di tali medicinali consentirebbe infatti di ridurre i costi, anche indiretti, sostenuti attual-

mente dalle strutture ospedaliere e questo, senza voler considerare, sebbene esistano, anche i costi diretti ed indiretti da un punto di vista sociale per i cittadini;

appare altresì opportuno garantire l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 sopra chiamato, evitando quelle ingiustificate disparità tra regione e regione nelle modalità di erogazione dei medicinali che di fatto impediscono l'accesso indiscriminato ai livelli essenziali di essenziali (LEA);

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie misure per consentire la distribuzione dei medicinali innovativi secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero;

ad adottare le necessarie misure per garantire l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 sopra richiamato, nel pieno rispetto del dettato Costituzionale e del principio di universalità dell'assistenza sanitaria pubblica.

G5-bis.101

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premesso che:

l'articolo 5-*bis* del decreto-legge destina, nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, una quota pari a 100 milioni di euro per la riqualificazione e l'ammmodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna e, in particolare, per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale;

il CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica) è una struttura innovativa e tecnologicamente avanzata, istituita con la legge

23 dicembre 2000, n. 388 – recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) – per il trattamento di tumori radio resistenti o non operabili, mediante l'uso di ioni carbonio e protoni;

l'adroterapia è un trattamento preciso e mirato che consente di colpire il tumore in modo selettivo, senza danneggiare i tessuti sani che lo circondano e, in alcuni casi, di uccidere anche le cellule «sopravvissute» alla radioterapia convenzionale e, pertanto, si configura come trattamento salvavita;

le patologie interessate riguardano tumori non trattabili – o non trattabili in modo adeguato – con le terapie convenzionali, quali cordomi e condrosarcomi della base cranica, cordomi e condrosarcomi della spina e del sacro, meningiomi intracranici, tumori localmente avanzati della testa-collo, tumori delle ghiandole salivari, sarcomi delle ossa e dei tessuti molli testa-collo e spina, melanomi mucosi, adenomi pleomorfi ricorrenti, reirradiazioni dei tumori testa-collo, tumori dell'orbita, tumore della prostata ad alto rischio, tumore del pancreas localmente avanzato, epatocarcinomi;

il CNAO costituisce n centro italiano di eccellenza per la ricerca in ambito sanitario,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevedere contributi a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata «adroterapia».

G5-bis.102

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premesso che:

la vigente normativa, di cui all'articolo 1, comma 40, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alla quota di sconto dovuta dalle farmacie al Servizio sanitario nazionale per le forniture di medicinali, dispone una riduzione di tali quote di sconto nei confronti delle farmacie rurali sussidiate con un fatturato an-

nuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, nonché una riduzione in misura pari al 60 per cento del suddetto sconto a favore di quelle farmacie che abbiano un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni;

dal 1996 le due suddette misure di fatturato non sono mai state modificate nonostante il passaggio dalla lira all'euro e gli effetti inflattivi verificatisi dal 1996 ad oggi;

considerata la necessità di sostenere il rilevante ruolo delle farmacie rurali, unico presidio sanitario presente in modo capillare anche nelle zone più disagiate,

impegna il Governo:

a disporre che per le farmacie rurali le agevolazioni sullo sconto scattino con un fatturato non superiore ad euro 450.000 e, per le altre farmacie, la riduzione dello sconto in caso di fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000.

G5-bis.103

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimenti, a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premessi che:

la mobilità sanitaria interregionale è un effettivo e importante disagio che si pone a carico dei cittadini alla ricerca di cure efficaci e fruibili;

negli ultimi 15 anni è aumentato il divario tra le Regioni del Nord e quelle del Sud in termini di capacità di attrarre pazienti da altre Regioni. Le Regioni con forte capacità di attrazione hanno incrementato il saldo netto di pazienti e quelle con scarsa capacità di attrazione hanno perso ulteriormente terreno. Tra il 1997 e il 2011 la Regione Lombardia ha incrementato il tasso di attrazione, ovvero la percentuale dei pazienti provenienti da altre Regioni rispetto al totale dei ricoverati, dal 6,4 per cento al 9 per cento. Risultati ancora più positivi vengono registrati in Piemonte (dall'1,6 per cento al 5,8 per cento), Veneto (dal 2,3 per cento al 7,8 per cento), Toscana (dal 5,2 per cento al 10,7 per cento) ed Emilia-Romagna (dal 9,4 per cento al 13,8 per cento);

il Nord assorbe il 55,1 per cento della mobilità attiva: tra pazienti in uscita e in entrata, la Lombardia ha avuto 142.930 ingressi extra-Regione con un saldo positivo di 76.367; l'Emilia-Romagna ha curato 110.944 pazienti di altre Regioni con un saldo positivo di 67.194 assistiti.

Il 27,1 per cento della mobilità attiva si distribuisce al Centro, tra tutte le Regioni, ad eccezione delle Marche: la prima è la Toscana, con un saldo positivo di 34.000 pazienti. Nel Lazio sono stati curati 90.000 pazienti di altre Regioni, ma ben 68.260 residenti sono emigrati con un saldo positivo di 21.740 pazienti;

al Sud tutte le Regioni, tranne il Molise, hanno un saldo negativo: la Campania ha visto 81.744 propri residenti curati in altre Regioni e ne ha accolti 26.028, con un saldo negativo di 55.716 pazienti, il più alto tra tutte le Regioni italiane; la Sicilia ha un risultato negativo di 34.000 pazienti, la Puglia di 32.000 in quanto ha ospitato 26.281 cittadini di altre Regioni ma ha visto 58.454 propri residenti andare a curarsi altrove. Invece, Puglia, Campania, Calabria e Sardegna hanno registrato un aumento dei tassi di fuga ovvero della percentuale di pazienti curati fuori Regione rispetto al totale dei pazienti curati nella Regione. Quasi raddoppiato il tasso di fuga in Calabria, passato dal 10,4 per cento del 1997 al 17,2 per cento del 2011 e anche la Campania ha registrato una crescita dal 5,7 all'8,3 per cento. Da segnalare il caso in controtendenza della Sicilia, che è riuscita a ridurre il tasso di fuga di quasi ben 10 punti, da 16,4 per cento del 1997 al 6,7 per cento del 2011;

ogni anno in Italia il numero di malati oncologici, 3 mln nel 2015, cresce di oltre 90.000 unità (+3 per cento), sia per la maggiore incidenza collegata all'invecchiamento della popolazione, ai fattori ambientali e agli stili di vita sia, fortunatamente, per i progressi nelle terapie che migliorano la sopravvivenza e cronicizzano la malattia;

la destinazione di 100 milioni di euro destinata alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale appare un passo importante al fine di interrompere una spirale di ulteriore sofferenza per i malati oncologici;

impegna il Governo:

a predisporre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sullo stato di riqualificazione e ammodernamento dei servizi raggiunto con la rendicontazione delle risorse utilizzate, al fine di monitorare il progresso di ammodernamento di strutture che possano garantire cure efficaci per i cittadini.

Art. 6.

G6.100

D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno,

premesso che:

è evidente le Università italiane necessitano di un processo di riequilibrio rispetto ai criteri di ripartizione dei fondi soprattutto per il crescente divario tra le Università del Nord e quelle del Mezzogiorno;

l'Italia risulta essere tra i paesi europei a più alta contribuzione studentesca;

l'importo medio italiano delle tasse d'ateneo è infatti di circa 1.200 euro a studente, cifra che pone un evidente problema di sostenibilità per chi proviene da un contesto economico e sociale svantaggiato;

è necessario che venga attuata una rivisitazione del sistema della contribuzione studentesca finalizzata a garantire maggiore equità, che preveda dei vincoli per l'adozione di un sistema continuo e progressivo;

impegna il Governo:

ad adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto che riveda i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università italiane, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e al fine di alleggerire il peso della contribuzione studentesca tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente.

EMENDAMENTI

6.0.1

PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, LIUZZI, BRUNI, TARQUINIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni straordinarie per il territorio di Bari)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione puglia e la Città metropolitana di Bari, è approvato un Piano di interventi straordinari per la provincia di Bari.

2. Gli interventi inseriti nel Piano di cui al precedente comma sono definiti sulla base delle seguenti priorità:

- risanamento ambientale e riqualificazione urbana con particolare attenzione efficientamento energetico degli edifici pubblici;

- monitoraggio e ricognizione dei siti inquinati da sottoporre a bonifica ambientale e successive azioni di prevenzione e valorizzazione ambientale;

- rafforzamento e potenziamento dei sistemi di trasporto stradale, ferroviario e marittimo;

- miglioramento dell'efficienza e della gestione dei servizi pubblici locali;

- attrazione degli investimenti anche mediante l'istituzione di una o più specifiche zone economiche speciali anche orientate alla valorizzazione del patrimonio turistico ricettivo e delle produzioni agroalimentari, olearie e vitivinicole tipiche;

- ripristino delle aziende danneggiate dagli eventi atmosferici straordinari di Gennaio 2017.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dello stanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Defiscalizzazione zone franche ASI localizzate nelle aree a e c della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 341-*quater*, sono aggiunti i seguenti:

"341-*quinquies*, Al fine di rafforzare lo sviluppo economico di regioni con un alto tasso di disoccupazione, nonché di promuovere lo sviluppo economico delle regioni che registrano un tasso di crescita inferiore a quello della media nazionale, le aree di sviluppo industriale localizzate nelle "zone a" o nelle "zone c" della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (n. 117/10 – Italia), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 18 agosto 2010 C 215, sono considerate zone franche, di seguito denominate "zone franche ASI". Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, che provvede al finanziamento dei programmi di defiscalizzazione.

341-*sexies*. Le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 che iniziano, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021, una nuova attività economica nelle "zone franche ASI", possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 341-*quinquies*:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2017 e fino all'anno 2021, per i soli immobili situati nelle zone franche ASI posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività.

341-*septies*. Per le imprese di cui al comma 341-*sexies* è stabilito l'obbligo, pena la perdita delle agevolazioni, di permanenza per almeno

cinque anni nella zona franca ASI in cui hanno iniziato la nuova attività economica.

341-*octies*. Possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341-*sexies* le piccole e medie imprese che abbiano avviato la propria attività in una zona franca ASI prima della data di entrata in vigore della presente disposizione e che non si trovino in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 244 dello ottobre 2004. Per le stesse imprese vale l'obbligo di ulteriore permanenza almeno quinquennale di cui al comma 341-*septies*.

341-*novies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 341-*sexies* e 341-*octies*.

341-*decies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 341-*quinquies*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

6.0.3

ZIZZA, PERRONE, LIUZZI, BRUNI, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Istituzione Zona Economica Speciale Brindisi)

1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della pre-

sente legge, è istituita una Zona Economica Speciale nel territorio della provincia di Brindisi (di seguito ZES Brindisi).

2. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative ai fini della fruizione delle misure fiscali ed agevolative contenute nel presente articolo e più in particolare si provvede a:

a) individuare le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali alla ZES Brindisi;

c) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali di cui ai successivi articoli.

3. Nella ZES Brindisi sono ammesse aziende che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale, commerciale artigianale nonché imprese di servizi in genere.

4. All'interno della ZES Brindisi non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

5. Le nuove imprese che si insediano nella ZES Brindisi dovranno operare in piena armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES Brindisi. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES Brindisi sono registrate come aziende della ZES Brindisi e quindi assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

6. Fermo restando le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono all'Autorità doganale o altre Autorità, la gestione della ZES Brindisi è affidata ad una società pubblica cui spetta:

a) la realizzazione di un *business plan*;

b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES Brindisi;

d) la definizione dei termini per la concessione o la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;

e) la lottizzazione dei terreni;

f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;

g) la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali (trasporti, illuminazione, telecomunicazione, sicurezza);

h) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;

i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;

l) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES Brindisi.

7. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES Brindisi nel periodo incluso tra il 10 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2020, potranno fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi 4 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi 4 periodi di imposta, Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'IMU e dalla TARSU per 4 anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi 4 anni di attività nella misura del 50 per cento da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

8. Nella ZES Brindisi le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la *Free Zone*.

9. Per le imprese già presenti nella ZES Brindisi le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere b) (IRAP) e d) (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 2 (IVA, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

10. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese dovranno mantenere la loro attività per almeno 4 anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione in cui è istituita la ZES Brindisi;

c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES e Oneri sociali) viene riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

11. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, mediante l'adozione da parte del CIPE di un apposito Programma di Azione e Coesione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 40 comma 13. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, potranno concorrere alle misure di cui al presente articolo, previo consenso della Commissione europea, le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinate ai territori in cui sono individuate le Zone Economiche Speciali.

12. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea».

6.0.4

ZIZZA, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI, TARQUINIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni straordinarie per il territorio di Brindisi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione Puglia, è approvato un Piano di interventi straordinari per la provincia di Brindisi.

2. Gli interventi inseriti nel Piano di cui al precedente comma è definito sulla base delle seguenti priorità:

risanamento ambientale e riqualificazione urbana con particolare attenzione efficientamento energetico degli edifici pubblici;

monitoraggio e ricognizione dei siti inquinati da sottoporre a bonifica ambientale e successive azioni di prevenzione e valorizzazione ambientale;

rafforzamento e potenziamento dei sistemi di trasporto stradale, ferroviario e marittimo;

miglioramento dell'efficienza e della gestione dei servizi pubblici locali;

attrazione degli investimenti anche mediante l'istituzione di una o più specifiche zone economiche speciali anche orientate alla valorizzazione del patrimonio turistico ricettivo e delle produzioni agroalimentari, olearie e vitivinicole tipiche.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dello stanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 7.

7.1

BERTOROTTA, CIOFFI, CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

7.2

COMAROLI, CROSIO

Sopprimere il comma 1.

7.3

BERTOROTTA, CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «si applica la procedura prevista» fino alla fine del comma con le seguenti: «nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, in presenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 59, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le disposizioni di cui all'articolo 62 del medesimo decreto».

7.4

BERTOROTTA, CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «si applica la procedura prevista» fino alla fine del comma con le seguenti: «si applicano, in presenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 59, comma 2, lettere a) e b) del de-

creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le disposizioni di cui all'articolo 62 del medesimo decreto».

7.5

COMAROLI, CROSIO

Al comma 1, sostituire le parole da: «si applica la procedura prevista» fino alla fine del comma con le seguenti: «si applicano le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

7.6

BERTOROTTA, CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È, in ogni caso, espressamente esclusa l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la realizzazione degli interventi di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro».

7.7

COMAROLI

Al comma 1-bis, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi programmati nell'anno in corso».

7.8

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-ter. Al fine di garantire che le procedure di affidamento per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi aggiudicati ai sensi del comma 1 siano conformi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, ed alla normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutti gli atti inerenti gli affidamenti di cui al comma

1, compresi gli stati di avanzamento dei pagamenti e gli affidamenti, sono contestualmente pubblicati e periodicamente aggiornati in apposita sezione posta in evidenza nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-quater. Al fine di assicurare idonee misure di prevenzione dei rischi di corruzione e di promozione della legalità, è fatto obbligo per tutti gli enti aggiudicatori di cui al comma 1 di provvedere all'aggiudicazione degli interventi previsti dal comma 1 attraverso efficaci ed adeguati meccanismi per il controllo delle imprese ai sensi e per gli effetti della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

7.9

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«*1-ter.* Al fine di garantire che le procedure di affidamento per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi aggiudicati ai sensi del comma 1 siano conformi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, ed alla normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutti gli atti inerenti gli affidamenti di cui al comma 1, compresi gli stati di avanzamento dei pagamenti e gli affidamenti, sono contestualmente pubblicati e periodicamente aggiornati in apposita sezione posta in evidenza nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri».

ORDINI DEL GIORNO

G7.100

COMAROLI, CROSIO

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

l'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell'ambito della Presidenza italiana del G7 nel 2017;

nel corso dell'esame alla Camera è stato previsto che, ai fini dell'applicazione della procedura negoziata senza bando, siano fornite, per i singoli interventi, le ragioni di urgenza e della necessità di derogare alle procedure ordinarie di affidamento, che devono essere strettamente correlate ai tempi di realizzazione degli interventi stessi al fine di garantire l'operatività delle strutture a supporto della Presidenza italiana del G7;

con tale norma sembrerebbe introdursi per legge la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata senza bando, riconducendo l'imprevedibilità connessa alla consistenza e durata dei procedimenti per la realizzazione degli eventi del G7, alla fattispecie dell'urgenza;

il nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 ha ristretto di molto i casi in cui viene permessa la procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando di gara;

occorre ribadire che i poteri straordinari dovrebbero essere utilizzati solo per far fronte alle emergenze sopravvenute, che non sono riconducibili a ritardi dell'azione amministrativa;

impegna il Governo:

per i prossimi appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, che in futuro dovranno essere aggiudicati da parte del Governo per far fronte alla realizzazione di interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi a impegni internazionali del nostro Paese, a procedere all'applicazione integrale del codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, rispettando i tempi e i termini previsti dalle norme vigenti.

G7.101

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

il comma 1-*bis* dell'articolo 7, inserito durante l'esame in sede referente, autorizza la spesa annua di 500.000 euro, a decorrere dall'anno 2017, per l'organizzazione, con cadenza annuale, della Conferenza per il dialogo Mediterraneo denominata *MED Dialogues*;

si prevede l'istituzione di un Comitato organizzatore della Conferenza, composto da rappresentanti delle amministrazioni interessate e da personalità estranee alla Pubblica Amministrazione per i quali non sono riconosciuti gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi comunque denominati;

MED Dialogues è un'iniziativa promossa dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale MAECI e dall'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) con l'obiettivo di fornire le basi di una nuova agenda per il Mediterraneo affinché tale regione non sia più percepita solo come area di crisi, pericolo ed instabilità, ma torni ad essere teatro di opportunità;

impegna il Governo:

a informare periodicamente le Camere sulle attività svolte per l'organizzazione della Conferenza per il dialogo Mediterraneo denominata *MED Dialogues*, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi programmati per ciascun anno.

G7.102

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

l'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell'ambito della Presidenza italiana del G7 nel 2017;

tuttavia, i poteri straordinari e le deroghe alla normativa vigente dovrebbero essere utilizzati solo per far fronte alle emergenze sopravvenute, e non riconducibili a ritardi dell'azione amministrativa;

infatti, la legge n. 11 del 2016, recante delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice degli appalti, in recepimento delle nuove direttive in materia di appalti e concessioni, all'articolo 1, comma 1, lettera i), ha imposto al Governo il divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate a situazioni emergenziali;

ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, nei territori colpiti dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 e nel gennaio 2017, occorre adottare procedure straordinarie, ulteriori a quelle previste fino ad oggi;

tutte le amministrazioni pubbliche funzionalmente preposte per il singolo intervento connesso al sisma, sia per la fase di emergenza che di ricostruzione, devono poter adottare procedure negoziate per accelerare l'intervento e la scelta degli operatori nell'aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi;

occorre stabilire che la sola dichiarazione dello stato di emergenza costituisce già motivazione valida per l'utilizzo delle procedure negoziate di cui all'articolo 63 del codice degli appalti, senza necessità di ulteriori motivazioni;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo affinché, a seguito al verificarsi di eventi calamitosi per i quali viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, tutte le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'aggiudicazione di tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture connessi all'emergenza e alla ricostruzione, possano applicare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, motivandone la sussistenza dei relativi presupposti di virtù del dichiarato stato di emergenza.

EMENDAMENTI

7.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7.1.

(Interventi di recupero architettonico e paesaggistico)

1. Ai fini della demolizione di ecomostri e insediamenti abusivi ed ex abusivi, nonché al fine di ridurre il consumo di suolo, i Comuni possono attivare meccanismi di sostituzione edilizia, attraverso progetti condivisi tra soggetti pubblici e soggetti privati tesi alla riqualificazione e al recupero delle coste, delle aree di pregio naturalistico e paesaggistico, delle aree agricole o montane, dei centri storici.

2. A tal fine è istituito un apposito Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, con una dotazione iniziale per il 2017 di cinque milioni di euro.

3. Una quota di almeno il settanta per cento del Fondo è destinato ai Comuni siti nelle Regioni del Mezzogiorno.

4. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, anno scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo».

Art. 7-bis.

7-bis.1

COMAROLI, CONSIGLIO

Al comma 3, dopo le parole: «sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo,» inserire le seguenti: «con la valutazione della rispon-

denza delle risorse finanziarie assegnate agli interventi programmati nei territori interessati, e».

ORDINI DEL GIORNO

G7-bis.100

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

oggetto del provvedimento in esame è la realizzazione di interventi urgenti per la coesione territoriale e sociale;

è una priorità sviluppare anche la formazione di un sistema integrato di servizi, che offra sostegno al lavoro di cura dei genitori, in modo da favorirne la conciliazione tra impegni familiari e lavorativi, facilitando e sostenendo l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità e condivisione dei compiti;

il nostro Paese deve essere da esempio nell'elaborare una linea politica di invito alla vita e operare per garantire tutte le condizioni utili ad una crescita della società incentrata sui valori di un umanesimo diffuso. Occorre, quindi, rimodulare l'azione politica sui valori fondanti della vita e della persona umana;

Impegna il Governo:

a riconoscere quale priorità inderogabile nell'attuazione delle linee politico programmate che la realizzazione di interventi in materia di servizi socio-educativi per l'infanzia finalizzati ad efficientare il funzionamento del servizio territoriale, la sua diversificazione, flessibilità e capillarizzazione sul territorio secondo un sistema articolato. Sistema cui concorrono il pubblico, il privato, il privato sociale e i datori di lavoro secondo i seguenti principi:

a) gratuità dei servizi e delle prestazioni;

b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui sono richiesti i servizi e le prestazioni;

c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi.

G7-bis.101

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA

Il Senato,

permanente, in sede d'esame del disegno di legge n. 2692, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», premesso che:

il Capo II del provvedimento in esame è intitolato a Disposizioni in materia di lavoro) politiche sociali e istruzione; in particolare l'Articolo 7-bis prevede «l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE)»;

considerato che:

da molti anni l'Università italiana è preda di una crisi strutturale, dovuta a una progressiva e insistita riduzione degli investimenti statali, che ha generato un divario tanto significativo quanto sconcertante con gli altri Paesi europei. La differenza appare ancor più marcata in riferimento al Mezzogiorno;

a partire dal 2009 la spesa pubblica italiana in favore delle Università è sensibilmente diminuita. Il combinato disposto dei tagli e della ripartizione del fondo in quota base e in quota premiale, ha fatto sì che gli Atenei del Sud perdessero, tra il 2008 e il 2015, il 12 per cento del loro finanziamento, con perdite ancora maggiori per le Isole;

tale situazione si riversa inevitabilmente, con esiti negativi, sulla ricerca, sulla qualità didattica e sul numero del corpo docente e del personale amministrativo;

considerato inoltre che:

stiamo lentamente assistendo a una consapevole, inarrestabile divaricazione fra Atenei di «serie A», sostanzialmente concentrati al Nord – nel triangolo Milano, Bologna, Venezia, con estensioni fino a Torino, Trento e Udine – e Atenei di «serie B», in tutto il resto del Paese;

tale dato appare confermato dalle classifiche stilate dal Censis e dall'Anvur (Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca) sulla qualità delle Università italiane. Fra Nord e Sud, in buona sostanza, continua a esservi lilla differenza abissale circa la qualità dei servizi e dell'offerta formativa, cosicché mentre alcuni Atenei del Nord assumono le caratteristiche di *Hub* di industria 4.0, diversi atenei del Sud rischiano la chiusura;

valutato che:

un simile stato di cose non è solo frutto di una riduzione delle risorse ma anche dell'adozione di meccanismi premiali particolari, vincolanti, quand'anche di storti, che precludono per le Università del Sud Italia la possibilità di aspirare all'eccellenza;

le Università del Mezzogiorno non riescono ad accedere ai fondi strutturali europei per un insieme di concause, che vanno dalla mancanza di competitività alla carenza di *Know-how* e di adeguate figure professionali che abbiano le appropriate competenze nell'ambito dell'europrogettazione;

considerato in fine che:

l'Italia non può permettersi di lasciare buona parte delle sue Università indietro rispetto ai livelli nazionali ed europei, limitando così l'offerta formativa e il diritto allo studio degli studenti del Mezzogiorno;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare rapidamente misure, anche a carattere normativo, che individuino risorse straordinarie, o che riservino una quota di fondi esistenti, in favore delle Università del Mezzogiorno che versano in gravi condizioni finanziarie;

ad adottare misure, anche di carattere normativo, che incentivino gli Atenei a dotarsi di strutture e di consulenti finalizzati alla progettazione e alla raccolta fondi.

G7-bis.102

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

valutata la necessità di procedere alla realizzazione di zone economiche speciali (ZES) in determinate aree del Paese;

la ZES è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione ai appartenenza; rilanciare gli investimenti esteri, mantenendo al contempo il tessuto produttivo, l'occupazione, la competitività e lo sviluppo dei territori di riferimento;

l'obiettivo è di ridurre al massimo il regime impositivo, al fine di agevolare una rapida crescita economica delle zone interessate;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative di propria competenza per la creazione di ZES in Lombardia; Veneto e Piemonte, anche promuovendone l'autorizzazione al tavolo di confronto con l'unione europea.

G7-bis.103

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

oggetto del provvedimento in esame è la realizzazione di interventi urgenti per la coesione territoriale e sociale;

è una priorità sviluppare anche la formazione di un sistema integrato di servizi, che offra sostegno al lavoro di cura dei genitori, in modo da favorirne la conciliazione tra impegni familiari e lavorativi, facilitando e sostenendo l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità e condivisione dei compiti;

il nostro Paese deve essere da esempio nell'elaborare una linea politica di invito alla vita e operare per garantire tutte le condizioni utili ad una crescita della società incentrata sui valori di un umanesimo diffuso. Occorre, quindi, rimodulare l'azione politica sui valori fondanti della vita e della persona umana;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di destinare ad un fondo apposito adeguate risorse per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per la presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.

EMENDAMENTI

7-bis.0.1

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1.

1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, entro sei mesi dall'approvazione del presente articolo, lo Stato, con il concorso della regione, predispone un piano organico straordinario e aggiuntivo degli interventi necessari al fine di conseguire l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale della Sardegna, assicurandone il coordinamento funzionale con gli interventi previsti dalle leggi statali e dalle normative europee aventi analoghe finalità.

2. Il piano di cui al comma 1 contiene e sostiene interventi di carattere organico, come di seguito specificati:

a) un progetto pluriennale rivolto al risanamento integrale e al mantenimento della salubrità del patrimonio naturale, animale e vegetale della regione e al contrasto del processo di desertificazione;

b) un progetto pluriennale di riconversione e di promozione delle attività produttive, delle strutture scolastiche e formative, di ricerca e di servizio improntate alla piena garanzia della salubrità dei processi e dei prodotti e all'innovazione tecnologica.

I progetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 sono articolati per settore e per ambito territoriale, con carattere di omogeneità e unitarietà, su base regionale. Le province e i comuni associati sono chiamati ad essere partecipi sia nella fase propositiva, sia nella fase attuativa dei progetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2.

3. Gli interventi che il piano promuove e che devono essere realizzati riguardano:

a) il risanamento territoriale integrale:

1) dei siti industriali dismessi;

2) delle aree interessate da esercitazioni militari;

3) delle aree interessate dalle emissioni e dagli scarichi di attività industriali, agricole e di qualsiasi altra attività, ivi compresi gli scarichi urbani;

b) i piani di eradicazione delle patologie e delle epidemie animali e vegetali e di tenuta in salute dei corrispondenti patrimoni;

c) la salvaguardia attiva del patrimonio culturale e linguistico, dei siti archeologici, dei monumenti naturali, dei beni e dei compendi ambientali sensibili;

d) la forestazione di qualità e di quantità sufficiente a ristabilire gli elementi locali di riequilibrio climatico;

e) il ciclo integrato dell'acqua e la salvaguardia dei corsi d'acqua, anche attraverso la costituzione dei parchi fluviali o dei compendi umidi di stagni e lagune;

f) l'assetto idrogeologico;

g) la salvaguardia e la riconversione ambientale dell'habitat urbano, del sistema costiero e del paesaggio rurale;

h) la riconversione e il nuovo impianto industriale di tutte le attività produttive in ogni fase del processo, comprese quelle degli approvvigionamenti, delle lavorazioni e della commercializzazione in termini di assoluta sostenibilità naturale;

i) la realizzazione di protocolli di connessione del sistema regionale dei servizi e delle comunicazioni con i sistemi nazionali e internazionali atti a garantire la qualità ambientale dello sviluppo.

4. Le modalità di predisposizione e di attuazione del piano sono articolate funzionalmente in ragione dell'esercizio delle specifiche responsabilità dei differenti livelli istituzionali e in relazione alla necessaria partecipazione del sistema regionale delle autonomie locali, delle rappresentanze dell'economia e del lavoro e dell'emigrazione, come definite dalla normativa vigente. Il piano, di durata decennale, è deliberato, coordinato e verificato da un comitato interministeriale composto dai ministri competenti in materia di sviluppo economico, di solidarietà sociale e per le politiche europee, e integrato in via permanente dal presidente della regione nonché, in relazione ai differenti interventi settoriali, dai ministri interessati. Il piano è attuato dalla regione. I programmi attuativi annuali e pluriennali sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. I programmi di cui al presente comma sono redatti in funzione della migliore integrazione degli interventi con quelli di derivazione regionale, nazionale ed europea ordinariamente previsti aventi analoghe finalità.

5. I programmi attuativi sono predisposti dalla Giunta regionale, previa valutazione da parte di un comitato di valutazione tecnica composto da un rappresentante per ciascuno dei ministeri di cui al presente comma, da un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna, da un rappresentante del Comitato regionale di sorveglianza per l'attuazione delle politiche comunitarie e da un rappresentante della Consulta regionale per l'emigrazione. Gli interventi previsti dai programmi attuativi sono realizzati con provvedimenti del presidente della regione, allo scopo delegato a disporre, ove necessario, delle risorse finanziarie e strumentali e delle strutture operative territoriali dello Stato, in forza di specifica nomina del Governo a commissario per l'attuazione dei predetti programmi attua-

tivi. Gli interventi previsti dai programmi attuativi sono realizzati con provvedimenti del presidente della regione, allo scopo delegato a disporre, ove necessario, delle risorse finanziarie e strumentali e delle strutture operate territoriali dello Stato, in forza di specifica nomina del Governo a commissario per l'attuazione dei predetti programmi attuativi.

6. La regione ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, d'intesa con lo Stato, attua gli strumenti operativi necessari all'attuazione dei predetti programmi attuativi.

7. Il comitato interministeriale integrato di cui al presente comma presenta annualmente al Parlamento e al Consiglio regionale della regione una relazione sullo stato di attuazione del piano con specifica indicazione dei risultati conseguiti, degli eventuali punti di criticità riscontrati, nonché delle proposte idonee all'oro superamento. In ordine ai profili finanziari, la relazione indica la congruità degli stanziamenti in essere rispetto ai fini proposti e, nel caso di insufficienza, le modalità: mediante le quali potervi fare fronte nel tempo, in ragione dei risultati progressivamente raggiunti. La relazione riferita all'anno 2017 deve indicare le modalità di prosecuzione in via continuativa dell'intervento statale e dell'Unione europea per la fase successiva all'anno 2018.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo valutati in 333 milioni annui per il triennio 2017-2020 si provvede ai sensi della disposizione di cui al presente comma. Il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con propri decreti, tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 333 milioni all'anno a decorrere dal 2017. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

9. La regione autonoma della Sardegna concorre al finanziamento del piano mediante idonei stanziamenti, pari almeno al medesimo importo dello stanziamento statale di cui al presente comma, a valere sulla dotazione del programma regionale di sviluppo.

10. La regione autonoma della Sardegna e lo Stato operano congiuntamente, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, affinché un adeguato stanziamento per lo sviluppo del piano sia garantito attraverso gli interventi del quadro comunitario di sostegno, in ragione delle azioni riferibili ai singoli programmi, della specifica connotazione di insularità, nonché della promozione e del sostegno dello sviluppo e della cooperazione nell'area euro-mediterranea».

7-bis.0.2

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi concernenti la Regione Sardegna)

1. Al fine di misurare, riconoscere e colmare gli svantaggi economici e infrastrutturali derivanti dall'insularità della Sardegna lo Stato d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna finanzia l'articolo 13 della legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 – Statuto speciale per la Sardegna – Legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3.

2. Lo Stato su proposta e d'intesa con la Regione Sardegna, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano Attuativo Riequilibrio Insulare Sardegna (P.A.R.I.S) che individui parametri oggettivi in grado di misurare il divario insulare e definisca le misure economiche, infrastrutturali, fiscali e sociali per colmare tale divario.

3. Il piano deve contenere misure economiche e fiscali tese ad abbattere in particolar modo:

a) il divario in materia di trasporti, aerei e marittimi, passeggeri e merci, nei collegamenti da e per la Sardegna;

b) il divario infrastrutturale da colmare attraverso la realizzazione della Piastra Logistica Euro Mediterranea della Sardegna con la connessione viaria e ferroviaria tra i porti e gli aeroporti dell'isola;

c) il divario economico per le attività produttive legato al costo energetico e ai principali fattori della produzione endogena legati al divario insulare.

4. Nell'ambito dell'attuazione del P.A.R.I.S., l'Autorità Garante per l'Energia predispone direttive tese al riconoscimento di un costo energetico per le industrie energivore pari al minimo costo europeo dell'energia elettrica per tale tipologia di impianti e riconosce in virtù dell'insularità alle centrali elettriche della Sardegna il regime di essenzialità insulare.

5. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 300.000 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

7-bis.0.3

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1.

1. Al fine di garantire la continuità territoriale della regione Sardegna, il Presidente del consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno 2017, ne dichiara lo stato di insularità e contestualmente avvia le procedure necessarie, nel rispetto dello statuto regionale e della normativa dell'Unione Europea, per il riconoscimento dello stato di insularità alla stessa regione in ambito comunitario».

7-bis.0.4

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1.

1. Limitatamente alla Sardegna, in virtù della sua specifica e totale insularità, introdurre criteri di vantaggio ed elementi di equità, in attuazione dei principi di coesione, di solidarietà sociale e di pari opportunità, finalizzati a rimuovere gli squilibri economici e sociali determinati dalla specifica condizione derivante dalla peculiare localizzazione geografica della Regione».

7-bis.0.5

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1.

1. Nelle more del riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna, in considerazione dello stato di degrado della rete infrastrutturale che in alcuni casi pone a rischio la sicurezza dei cittadini, in altri pregiudica fortemente lo sviluppo economico e l'impianto sociale e produttivo della Regione, è autorizzata, a favore della Regione Autonoma Sarda, la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 finalizzata

ad interventi di manutenzione della rete stradale delle province sarde e di opere di potenziamento della rete di trasporto pubblico locale nella città metropolitana di Cagliari. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

7-bis.0.6

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1.

1. Ai fini del riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna e della necessità improrogabile di definire in sede europea i necessari accordi affinché il predetto riconoscimento consenta l'accesso ai benefici stabiliti e ai relativi regimi di aiuto stabiliti dalla vigente normativa comunitaria, il Dipartimento per le Politiche Europee e la Regione Autonoma della Sardegna svolgono gli adempimenti connessi e predispongono le necessarie documentazioni istruttorie entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma sono quantificati in 500.000 euro ai quali fanno fronte il Dipartimento delle Politiche Europee e la Regione Autonoma della Sardegna in parti uguali».

7-bis.0.7

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1.

1. Ai fini del rispetto degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione Repubblicana relativi all'uguaglianza tra i cittadini e alla tutela della lingua

sarda, alla regione Sardegna, in considerazione della sua specifica insularità geografica, sono trasferite dallo Stato risorse aggiuntive per un importo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2016 al fine di conseguire, con un piano organico di interventi con l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale del territorio sardo attraverso il superamento del permanente divario di sviluppo con le altre regioni, italiane ed europee, in relazione all'esclusione oggettiva della Sardegna dalla continuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche».

7-bis.0.8

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1.

(Interventi contro la dispersione scolastica in Sardegna)

1. In considerazione della condizione di insularità della regione Sardegna che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e contribuisce ad accentuare oltremodo il fenomeno della dispersione scolastica sono assegnate alla Regione autonoma sarda risorse per un importo di 35 milioni per il 2017 e 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026 finalizzate al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali per il rilancio e il sostegno del sistema di istruzione scolastico e universitario.

2. A tale scopo, è autorizzata la spesa di 35 milioni per il 2017 e 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

7-bis.0.9

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1.

1. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e contribuisce a deprimerla anche dal punto di vista occupazionale e accentua oltremodo il fenomeno della dispersione scolastica sono assegnate alla Regione autonoma sarda risorse per un importo di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 finalizzate:

a) nel limite di 150 milioni al sostegno degli investimenti anche privati destinati al rilancio delle attività economiche, basate in primo luogo sui principi della sostenibilità ecologica e sociale, con particolare riferimento alle vocazioni produttive e con riguardo ai settori dell'agricoltura e del turismo, dei territori e alle risorse locali;

b) nel limite di 100 milioni a misure specifiche a sostegno del lavoro al fine di ridurre in modo consistente il differenziale del tasso di occupazione che la regione registra rispetto alle aree più sviluppate del paese;

c) nel limite di 50 milioni al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali con il rilancio e il sostegno del sistema di istruzione che presenta, in troppe aree della regione, indici altissimi di dispersione scolastica.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico».

7-bis.0.10

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1.

(misure a sostegno del lavoro nel territorio della Sardegna)

1. In considerazione dello stato di insularità della Sardegna che nell'isolamento vede aggravarsi in modo consistente il differenziale del tasso di occupazione rispetto alle aree più sviluppate del paese, è autorizzata, a favore della regione autonoma sarda, la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, finalizzata a specifiche misure a sostegno del lavoro. L'onere di cui al presente comma è posto a carico del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

7-bis.0.11

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1.

(Disposizioni a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017 in Puglia)

1. Nelle more di provvedimenti specifici da emanarsi in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, per i territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni già previste dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,- con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tal fine, al fondo di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, sono assegnati ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per il 2017, si provvede:

a) quanto a 162 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 36 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

7-bis.0.12

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1.

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate in via prioritaria ad interventi di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture, anche di carattere sanitario, presenti nelle aree ricadenti nelle regioni obiettivo convergenza.

2. È fatto obbligo ai gestori delle reti di trasporto, di comunicazione e di approvvigionamento energetico di garantire il potenziamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse».

7-bis.0.13

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1.

(Disposizioni a favore delle imprese agricole, agroalimentari, zootecniche e della pesca aventi sede o unità locali ubicate nei territori interessati dagli eventi alluvionali colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017 in Puglia)

1. È autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per Panno 2017, per la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle imprese agricole, agroalimentari, zootecniche e della pesca aventi sede o unità locali ubicate nei territori interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di gennaio 2017 e che abbiano subito gravi danni alla produzione, alle scorte e ai beni mobili ed immobili strumentali all'attività di loro proprietà e che siano necessarie per il ripristino e salvaguardia delle coltivazioni. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta dei presidenti delle Regioni interessate, che provvedono a stabilire le modalità per la concessione dei contributi e che operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

7-bis.0.14

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1.

All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *d-ter*) è aggiunta la seguente:

"d-quater) l'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali di cui all'articolo 2 della Legge 8 marzo 1968, n. 221"».

Art. 7-ter.

7-ter.1

CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

7-ter.2

MILO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 2 della legge 1 dicembre 2016, n. 225, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sopprimere il comma 2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

ORDINE DEL GIORNO

G7-ter.100

MILO

Il Senato,

premesso che:

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (*Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016), contiene la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, che regola i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione;

in primo luogo, in particolare, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 5 prevede «principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico»; in base a tale articolo una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte alcune condizioni elencate nello stesso articolo;

in secondo luogo, il decreto legislativo, all'articolo 192, disciplina il regime speciale degli affidamenti *in house*;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 2 della legge 1 dicembre 2016, n. 225, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, prevede che «a decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate» e permette quindi ai Comuni di continuare ad avvalersi della riscossione nazionale con riferimento a tutte quelle attività gestite da Equitalia mediante la proroga, adottando apposita deliberazione entro il 1 giugno 2017;

impegna il Governo:

a sopprimere il comma 2 dell'articolo 2 della legge 1 dicembre 2016, n. 225, in quanto palesemente in contrasto con gli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

EMENDAMENTI

7-ter.0.1

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.1.

(Zona franca del- porto di Pozzallo e dell'aeroporto di Comiso)

1. È istituita nel territorio di Pozzallo e dell'aeroporto di Comiso una zona franca dotata di fiscalità da vantaggio, nei limiti di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure di attuazione del presente comma, ivi incluse misure di agevolazione procedurale, amministrativa e fiscale, nei limiti di spesa di cui al presente comma, comunque con l'esclusione di misure riguardanti prelievi diretti o risorse proprie dell'Unione europea.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Art. 7-quater.

7-quater.1

BOCCARDI, MANDELLI

Al comma 1, capoverso «98», dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le misure di cui al periodo precedente si applicano anche alle imprese di Banqueting».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,2018 e 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7-quater.2

BOCCARDI, MANDELLI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «beni strumentali nuovi» aggiungere le seguenti: «, nonché interventi infrastrutturali per limitare i danni provocati da eventi atmosferici comprese le coperture delle piantagioni di frutta».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,2018 e 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7-quater.3

COMAROLI, CONSIGLIO

Al comma 4, capoverso «Articolo 1», comma 105, dopo le parole: «diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione» inserire le seguenti: «o se le imprese beneficiarie delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri dello spazio economico europeo».

7-quater.4

Giovanni MAURO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 105 aggiungere il seguente:

"105-bis. L’agevolazione del credito d’imposta di cui ai commi precedenti è attribuita, per il medesimo periodo, nelle Zone economiche speciali istituite nelle regioni del Mezzogiorno; a tal fine, a decorrere dal 2017, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone Economiche Speciali, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. A tal fine ogni regione individua, in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree industriali attrezzate (ASI), una Zona Economica Speciale. Con decreto del Ministero dello sviluppo, di intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti, nei limiti di spesa di 150 milioni di euro annui. Ai maggiori oneri derivanti dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

ORDINI DEL GIORNO

G7-quater.100

BOCCARDI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premesso che:

l'articolo 7-quater del decreto-legge modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del mezzogiorno, introdotta dalla legge di stabilità 2016,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevedere che il credito di imposta sia esteso agli interventi per limitare i danni da pioggia o da grandine, comprese le coperture delle piantagioni di frutta, anche alla luce degli eventi calamitosi che hanno colpito il mezzogiorno e la Puglia in particolare nel corso del 2016 e dei primi mesi del 2017.

G7-quater.101

BOCCARDI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

premesso che:

l'articolo 7-quater del decreto-legge modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del mezzogiorno, introdotta dalla legge di stabilità 2016;

le imprese di Banqueting svolgono contemporaneamente più attività oggi ammesse al beneficio del credito di imposta singolarmente, che però escludono l'attività complessa del Banqueting;

l'inclusione di queste attività risponde anche alla necessità di garantire lo sviluppo economico e dell'occupazione nel nostro paese tenuto anche conto del fatto che il Banqueting genera occupazione e sviluppo in molte imprese comprese nella sua filiera produttiva,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a estendere i benefici del credito di imposta anche alle imprese di Banqueting.

G7-quater.102

BOCCARDI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2692 recante Il Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a rilanciare la competitività del settore del Banqueting, attraverso;

specifiche misure di incentivazione e definizione delle attività, delle iniziative, delle categorie di imprese, del valore minimo degli investimenti e delle spese ammissibili all'agevolazione;

il riconoscimento ai datori di lavoro privati che effettuano investimenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, che garantiscono la continuità occupazionale di tutti i dipendenti assunti con contratto con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo massimo di trentasei mesi, dell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 5.000 euro su base annua.

G7-quater.103

BOCCARDI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre

2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»,

impegna il Governo:

ad adottare specifiche disposizioni in materia di lavoro stagionale prevedendo misure di tutela in deroga per gli imprenditori che mantengono i livelli occupazionali.

EMENDAMENTO

Art. 7-quinquies.

7-quinquies.1

COMAROLI

*Al comma 2, al secondo periodo sostituire le parole da: «Tali finalità fino a 2008, n. 133» con le seguenti: «Tali finalità devono comunque rispondere ad esigenze di interesse pubblico attinenti agli ambiti di destinazione originaria e devono riguardare interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, con riferimento all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, interventi finalizzati al risanamento e al recupero dell'ambiente e allo sviluppo economico del territorio, con riferimento all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,».*

ORDINE DEL GIORNO

G7-quinquies.100

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premesso che:

il provvedimento in oggetto, all'articolo 7-*quinquies* introdotto dalla Camera dei deputati, al fine del completamento degli interventi già in essere, reca proroga per un periodo di tre anni dei contributi concessi da precedenti disposizioni finalizzati alla realizzazione di interventi rivolti alla tutela e al recupero dell'ambiente e i beni culturali, alla promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio, nonché alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole;

suddetto articolo dispone che, qualora i contributi concessi non siano più utilizzati per l'intervento originario, potranno comunque essere destinati ad altre finalità di interesse pubblico, anche difformi dallo stesso progetto originario;

nella disposizione si esplicita soltanto che, con riferimento ai contributi per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, legge n. 191 del 2009, i nuovi interventi dovranno comunque riguardare interventi volti alla messa in sicurezza e all'adeguamento antisismico delle scuole;

sarebbe opportuno esplicitare anche per le altre due tipologie di contributi le finalità di interesse pubblico a cui, eventualmente, destinare gli interventi finanziati con i contributi in oggetto che sono stati distolti da altre opere o finalità;

impegna il governo:

a specificare, in merito all'articolo 7-*quinquies* del provvedimento in esame, che le finalità devono comunque rispondere ad esigenze di interesse pubblico attinenti agli ambiti di destinazione originaria e devono dunque riguardare interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali e la promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio, con riferimento all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e interventi finalizzati al risanamento e al recupero dell'ambiente e allo

sviluppo economico del territorio, con riferimento all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

EMENDAMENTI

Art. 7-*sexies*.

7-*sexies*.1

CASTALDI, PETROCELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente,

a) *sopprimere i commi 2 e 3;*

b) *al comma 5 sostituire le parole: «dei commi 2 e 4, pari a 500.000 euro» con le seguenti: «del comma 4, pari a 100.000 euro».*

7-*sexies*.2

COMAROLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché le misure che assicurino l'evidenza pubblica in tutte le fasi delle procedure».

ORDINE DEL GIORNO

G7-sexies.100

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

premessò che:

l'istituzione in via sperimentale, del programma, denominato «Magna Grecia – Matera verso il Mediterraneo», finalizzato a finanziare specifici progetti per la valorizzazione del ruolo di Matera quale «città porta» verso il Mediterraneo è da considerarsi una occasione importante di promozione;

il programma è connesso al ruolo di Matera quale «Capitale europea della cultura», che le è già stato riconosciuto per il 2019. In particolare, è volto a creare nuove linee di sviluppo del territorio mediante la nascita di un sistema culturale integrato, stimolando lo sviluppo di una forte identità territoriale attraverso azioni sinergiche dirette a valorizzare aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche, contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali. Allo stesso tempo, la finalità è anche quella di favorire lo sviluppo del territorio della costa ionica e dei comuni contermini;

per le predette finalità, viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del MiBACT, con una dotazione di 400 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché, in tutte le fasi delle procedure per la selezione dei progetti e per la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari, siano individuate misure che assicurino l'evidenza pubblica, anche attraverso le piattaforme informatiche del Ministero.

EMENDAMENTI

Art. 7-septies.

7-septies.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'Interno e della Giustizia» sono aggiunte le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata».

Art. 7-novies.

7-novies.0.1

COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-decies.

(Completamento infrastruttura viaria)

Al fine di garantire il completamento della strada a scorrimento veloce Licodia Eubea – Libertinia – A19 Palermo – Catania, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000,00.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte attraverso la corrispondente riduzione della Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze.

All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7-novies.0.2

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-decies.

(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno)

1. All'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A valere sulla dotazione finanziaria di cui al periodo precedente, è autorizzata l'erogazione di almeno 1.000 milioni di euro alle regioni del Mezzogiorno, con particolare riferimento ad interventi di spesa per il trasporto pubblico, attraverso il rinnovamento del parco treni, viabilità e infrastrutture"».

7-novies.0.3

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-decies.

(Interventi a favore delle attività produttive delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 1º giugno 2014, e nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le

modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente, secondo criteri che salvaguardino le fasce più deboli della popolazione.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4"».

7-novies.0.4

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-decies.

(Misure di sostegno ai lavoratori delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-bis.1. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica anche ai lavoratori residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2"».

7-novies.0.5

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-decies.

(Misure di sostegno ai lavoratori delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15- dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"1-bis. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute ope-

rate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"».

7-novies.0.6

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-decies.

(Disposizioni in favore della Regione Abruzzo)

1. Per favorire l'opera di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici ed atmosferici del mese di gennaio 2017 sono assegnati 20 milioni di euro per l'anno 2017 al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo il comma 2001 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

7-novies.0.7

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-decies.

(Fondo per le emergenze nazionali)

1. Sono assegnati 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio: 1992, n. 225.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

7-novies.0.8

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-decies.

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *e*), numero 2-*bis*) del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, dopo il capoverso comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

"3-*ter*.1. Il Comune provvede altresì alla contestuale pubblicazione, nella *home page* del sito web istituzionale, degli atti e dei documenti nonché di tutte le informazioni relative al piano di cui al comma 3-*bis* al fine di garantire la piena conoscenza e la massima condivisione da parte dei cittadini, anche nell'ottica di promuoverne la diffusione tra le categorie più deboli"».

7-novies.0.9

BOCCARDI, MANDELLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-decies.

(Misure straordinarie per il settore del Banqueting)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la conferenza unificata e le associazioni di categoria di settore sono definite misure per il rilancio della competitività del settore del *Banqueting*.

2. Le misure di cui al comma precedente devono individuare specifiche misure di incentivazione e definire le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria] i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione.

3. Al fine di rafforzare l'attuazione degli investimenti e promuovere forme di occupazione stabile qualificato, ai datori di lavoro privati che effettuano investimenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, che garantiscono la continuità occupazionale di tutti i dipendenti assunti con contratto con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto] per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previ-

denziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 5.000 euro su base annua.

4. La gestione delle misure di cui ai precedenti commi è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa sulla base di una apposita convenzione con il Ministro dello sviluppo economico.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dello stanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7-novies.0.10

SUSTA

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 7-decies.

(Modifiche all'articolo 52-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. A decorrere dal 28 febbraio 2017 il comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 3.000 per un chilogrammo di nicotina".

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le previgenti disposizioni di cui al citato comma 1-*bis* continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

3. All'onere recato dai commi 1 e 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7-novies.0.11

SUSTA

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 7-decies.

*(Disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti
sucedanei dei prodotti da fumo)*

1. In considerazione della particolare opportunità di ad divenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di consumo prevista dall'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il soggetto passivo può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio dello giugno 2017, specifica richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione delle citate imposte. la somma indicata nella richiesta non può essere inferiore al 10 per cento dell'imposta di consumo dovuta, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni, negli anni 2014, 2015 e 2016. Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui al primo periodo sono irricevibili.

2. Ai fini della definizione del contenzioso o delle pendenze il soggetto passivo di imposta di cui al comma 1 versa la somma indicata nella richiesta entro 60 giorni dalla data di stipula della transazione. Al soggetto passivo d'imposta è consentito effettuare il pagamento dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 1, secondo periodo, mediante rate annuali, non superiori a cinque previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro i termini di cui al presente comma.

3. All'onere recato da commi 1 e 2, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Tit.1

ENDRIZZI

Alla rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché in materia di incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, Scuola europea di Brindisi, interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, Programma "Magna Grecia" – Matera verso il Mediterraneo e sviluppo del Polo museale pugliese».
